

LVII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Discorsi dei senatori: Pellegrini, Cammizzaro, Negri, Cambray Digny e Massabò; parla il senatore Piola per fatto personale* — *Il seguito della discussione è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, degli affari esteri, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzolani domanda un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali »
(N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Le ragioni esposte dagli onorevoli relatori dell'Ufficio centrale, prima senatore Inghilleri e poi senatore Cerruti, e le ra-

gioni addotte da alcuni oratori, e specialmente dal senatore Finali, mi pare che siano esaurienti tutta la questione e dimostrino luminosamente perchè non si possa accettare il secondo progetto del Ministero, e perchè sia preferibile il progetto dell'Ufficio centrale.

Mi pare che le ragioni esposte dagli oppositori non valgano a modificare il nostro giudizio.

Certo le cose dette contro i due progetti, e specialmente contro quello riprodotto dall'Ufficio centrale, hanno una grande importanza, e per la dottrina ed autorità degli uomini che lo esposero, e per il valore d'apprezzamento a cui possono e debbono andar soggette, specialmente fuori di quest'aula, là dove si attribuirà ad esse una portata che andrà oltre l'intenzione degli oratori, dando luogo a speranze o a timori, secondo le varie opinioni, di conseguenza più gravi di quelle proprie, intrinseche, dirette dell'applicazione di uno dei due progetti di legge.

E sta particolarmente in questo per me l'importanza speciale della presente discussione che non va considerata negli stretti limiti delle disposizioni testuali dei due progetti di legge.

È da questo punto di vista che io prego il Senato di voler considerare la cosa, anche per

una maggiore benevolenza verso le parole che io mi permetterò di dire. Sulla quale benevolenza tanto più confido, che in qualche modo intervengo nella discussione per difendere me stesso, in quanto che, avendo l'onore di far parte dell'attuale Ufficio centrale, le accuse gravi che furono mosse al suo controprogetto, di offesa giustizia, di non rispettata religione, di violata libertà di coscienza, toccano per la mia parte anche la mia persona.

La prima questione che s'impone, prima di fare la scelta tra i due progetti, è questa: Ma c'è necessità di provvedere in un modo o nell'altro?

È evidente, che se non ci fosse necessità di una legge, sarebbe opera accademica lo stare a discutere quale dei due progetti sia da accettare.

Quando non occorre un provvedimento legislativo, che si risolva sempre in una limitazione di libertà, è preferibile il non far nulla.

Ora come dobbiamo a questa prima questione rispondere?

Se io volessi tornare sopra un precedente, già accennato dal mio onorevole collega Finali, potrei ricordare l'indirizzo presentato in una solenne occasione dal Senato, il quale questa necessità avrebbe, se non affermata, certamente indicata.

E il Ministero, sia con la presentazione del primo dei progetti, sia con la presentazione del secondo, riconobbe questa necessità: e questa necessità riconfermarono i due Uffici centrali del Senato.

Quindi mi pare che sulla necessità di provvedere non vi sia dissenso alcuno.

Alcuni oratori autorevolissimi dichiararono un male entrambi i progetti, e scelsero come un minor male il secondo progetto ministeriale, dopo aver dichiarato che lo stato delle cose ora non reclama alcun provvedimento legislativo. Però non fu ancora fatta una proposta sospensiva, e sarebbe perciò prematuro pronunciarsi su essa.

Tutto questo premesso, è da venire all'esame comparativo dei due progetti.

Nonostante il disaccordo fra Ministero e Ufficio centrale, si presenta in questa occasione una congiuntura che fa sempre piacere e che non è solita di riscontrarsi, dato un tale dissenso.

Nello scegliere fra i due progetti non può esercitare alcuna influenza quella che si suole chiamare la questione ministeriale.

Dico ciò non già perchè io creda che nel Senato, corpo eminentemente politico, le questioni politiche non prendano posto. Certamente lo prendono ed agitano e sollevano gli uomini nostri come la principale forse delle ragioni di essere del Senato, che altrimenti cesserebbe di essere un corpo politico. Qui si dibattono però le grandi questioni politiche d'indirizzo generale di Governo e non appaiono quelle in sottordine, le quali presuppongono una divisione prestabilita e continuata di partito, che non è conciliabile con un corpo a vita nel quale le mutazioni sono rare e parziali.

Ma nella presente occasione la questione politica in questo secondo aspetto, cioè, la questione politica decisa a favore o contro un determinato gabinetto in occasione di un suo progetto di legge, non c'ha a che vedere in questo nostro caso, perchè lo stesso onorevole presidente del Consiglio, ed anche possiamo dire lo stesso onorevole guardasigilli che ha presentato il primo progetto, vengono sostanzialmente innanzi con i due progetti, sebbene uno dei due oggi apparisca un controprogetto dell'Ufficio centrale.

Il primo progetto della Commissione, a modificazione di quello presentato dal precedente guardasigilli, sotto la presidenza dell'onorevole Pelloux, era già stato accettato dall'attuale onorevole guardasigilli. E se nel controprogetto oggi in discussione vi è quell'art. 4, contro il quale furono mosse molte censure, io non devo di queste censure occuparmi, perchè su questo articolo io dissento dai miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, ed ho riservato la mia intera libertà di azione. Accettato l'articolo 1 del controprogetto, non resta in modo alcuno pregiudicata la risoluzione dell'argomento contemplato dall'art. 4; nè quella sul condono della pena; nè quella della qualità e della misura della pena; nè quella sulla gratuità di tutti gli atti richiesti per il matrimonio civile e dei relativi documenti. Sono tutte queste questioni particolari e speciali, le quali non possono trovar sede nella discussione generale; e quindi io mi riservò di parlarne nella discussione degli articoli.

Or dunque se così stanno le cose, per cui

appartengono allo stesso Ministero i due progetti, la prima questione che io mi faccio è questa: se il primo progetto ministeriale, modificato come fu nel testo del primo Ufficio centrale, rappresentava l'accordo fra questo e il Ministero attuale che lo ha accettato, perchè nonostante questo accordo, il Ministero nella nuova sessione ha prodotto un progetto diverso? Quale è la ragione movente di questa sostituzione?

Non può essere che ciò sia avvenuto per quelle ragioni di alta portata giuridica, le quali furono indicate da vari oratori in quest'aula. Perocchè ragioni di simile natura non avrebbero comportato, che a sei mesi di distanza si potessero ritenere ora non concorrenti ed ora concorrenti per accettare prima e per respingere poi il primo progetto quale era stato modificato dall'Ufficio centrale. Non si può ammettere che simili ragioni fossero sorte *ex abrupto*, e che perciò si dovesse formulare un secondo progetto.

Dunque devono essere ragioni di altra natura che io non conosco. Ecco perchè si spiega, secondo me, quella certa preoccupazione, che è sorta qui o fuori, rapporto al secondo progetto.

Questo progetto forse non sarebbe sorto per un nuovo intendimento che si avesse sul modo di regolare i rapporti coll'autorità ecclesiastica? Ovvero forse si è invece sospettato che il primo progetto non sarebbe stato bene accolto dal Senato, e si volle presentargliene uno che, gradito da esso, potesse diventare legge?

Io non lo so, perchè di ciò non dice nulla la relazione ministeriale, ma lo dirà a suo tempo il Ministero.

Si può credere, non so se a ragione od a torto, che la sostituzione del secondo al primo progetto, possa indicare un mutamento d'indirizzo nella politica ecclesiastica? Suppongo che ciò non possa avere una base di verità, per la circostanza che l'onorevole ministro, presentando il secondo progetto, dichiarò, a maggior giustificazione di questo, che è molto simile ad un antico progetto dei compianti Mancini e Carlo Cadorna.

Non parlerò del progetto Mancini, non solo per il tempo a cui rimonta, ma perchè è notorio come posteriormente l'onorevole Mancini

abbia avuto occasione di dare il suo voto ad alcuni disegni di legge totalmente diversi dal suo.

Parlerò invece del progetto Cadorna. Non si può disconoscere che nella parte fondamentale delle disposizioni, fra i due progetti c'è molta analogia. Ma perchè allora, si potrebbe chiedere, il progetto del compianto Cadorna non ha destato le preoccupazioni che pure ha destato il progetto attuale?

Il perchè, se non vado errato, io credo di doverlo trovare nella diversità delle relazioni che accompagnano i due progetti ed anche poi in alcune diverse particolari disposizioni accessorie dei due progetti, diversità che possono valere a significare intendimenti diversi. Queste sono semplici ipotesi che io vado facendo.

Quanto alle disposizioni, il progetto Cadorna non usò mai il nome di matrimonio religioso, così come i vescovi veneti nella loro petizione non usarono mai il nome di matrimonio civile. Ma oggi, nei due progetti in discussione all'uno e all'altro si dà il nome di matrimonio.

Nel progetto Cadorna era scritto un articolo terzo, in cui si diceva, che sarebbe stato punito il ministro del culto e i testimoni i quali avessero, coll'abuso d'autorità e con altri atti, assunta la forma giuridica di correi o di compartecipi alla contravvenzione punita col primo articolo. Ed io credo che sia stata intenzionale da parte del Cadorna questa esuberante disposizione. Esuberanza era di certo di fronte al Codice penale. Mi si dirà: Ma nel progetto Bonasi non si è egualmente espresso il caso della punibilità del ministro del culto? — Sì, è vero. Ma io direi, se non vado errato, che in questo secondo progetto quell'accenno forse ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni in rapporto a questo progetto. Imperocchè, che cosa è che si punisce? Si punisce il fatto del ministro del culto che abbia assistito o benedetto un matrimonio religioso e che non ne abbia fatta la partecipazione all'ufficio di stato civile nel termine fissato.

Ora alcuni potrebbero dire, o forse hanno detto: Ma non v'è in ciò il germe di una disposizione che potrà più tardi, non oggi, tramutare in pubblico ufficiale dello Stato, delegato ad assistere ai matrimoni, questo ministro del culto, al quale ministro intanto si comincia

a dare l'incarico di partecipare i matrimoni ai quali assiste?

E se questo non fosse, si potrebbe dire: È proprio bella la parte, imposta mediante questa disposizione al ministro del culto, al quale gli sposi religiosi sono accorsi per far benedire le loro nozze? I ministri del culto devono formulare e consegnare all'autorità civile un documento, che servirà di prova documentale per la condanna di questi sposi se, passato il tempo prescritto della legge, non celebreranno il matrimonio nelle forme stabilite del Codice civile.

È proprio un omaggio che con questo si rende a quella libertà di culto della quale si è tanto parlato?

Si è detto: La disposizione è giustificata per questo che lo Stato può imporre tale servizio al ministro del culto. Non vedo per quale legge di diritto comune simili *servizi* si possano imporre ai cittadini. Il ministro del culto è un cittadino come un altro, appartenente ad una associazione rispettabilissima, ed è come ogni altro cittadino obbligato a tutte le leggi dello Stato. Chiedo e da quale legge o principio di comune diritto è giustificato questo diritto? Qui richiedete con una legge eccezionale un servizio che è quindi del pari eccezionale. Sorge per ciò un altro dubbio. Questo servizio eccezionale, che non è connesso, data la separazione della Chiesa dallo Stato, col sacerdotale ministero, questo servizio eccezionale non può adombrare alla lontana l'idea di quel famoso *do ut des*, di cui parlava in una seduta precedente un nostro onor. collega?

Se noi oggi domandiamo un servizio, non dovuto altrimenti che per la prescrizione di questa legge, al ministro del culto, non potrà più tardi lo Stato essere invitato od indotto a prestare un altro servizio di qualunque genere a modo di corrispettivo?

Concludo, le disposizioni penali dei due progetti, quello Cadorna e quello Bonasi, riguardanti il ministro del culto hanno un significato diverso.

Ma c'è un'altra ragione per cui secondo me il progetto Cadorna non ha destato la preoccupazione che ha destato il secondo progetto ministeriale. Tale ragione sta nella relazione da cui sono i due progetti accompagnati. L'onorevole Bonasi nella sua relazione dice sostanzialmente: che con la Chiesa non vi sono oramai più con-

flitti o quasi per la celebrazione dei matrimoni: che essa accetta, nel fatto almeno, l'istituzione del matrimonio civile, che i vescovi, cooperano affinché i matrimoni civili seguano non solo i riti religiosi, ma perfino perchè le formalità del Codice civile precedano il rito religioso; ma che oggidi il provvedimento legislativo è richiesto perchè alcuni del matrimonio soltanto religioso si servono come di un mezzo di frode, laonde tale matrimonio non è solamente condannabile dal punto di vista dello Stato, ma anche del punto di vista religioso, perchè sotto il pretesto del sentimento religioso, si mira a scopi d'interesse privato. Dunque un provvedimento che difende ad un tempo lo Stato e la religione non può essere alla Chiesa sgradito o da essa oppugnato.

La relazione Cadorna invece diceva: È venuto dalla Camera un progetto di legge approvato, con il quale si punisce anche il ministro del culto se il matrimonio civile non ha preceduto quello religioso. Ora noi non crediamo che si debbano approvare queste disposizioni, ma se il Senato rigettasse il progetto, senza nulla sostituirvi, i nemici delle nostre istituzioni, e specialmente i nemici del matrimonio civile, potrebbero trovare in questo fatto un pretesto per sospettare che nel Senato italiano si fosse meno teneri del matrimonio civile. Per impedire che tale sospetto nasca, proponiamo al Senato di accogliere una disposizione che valga come primo monito perchè i credenti non omettano il matrimonio civile. Ma quanto al diritto dello Stato di dare provvedimenti perchè il matrimonio religioso non prenda il posto di quello civile, la relazione del Codorna diceva: nelle materie che riguardino un atto religioso esterno, il quale nuocia o possa nuocere ai pubblici interessi, alla società o allo Stato, lo Stato stesso ha diritto d'intervenire, perchè esso è al di sopra di tutte le associazioni, e tali sono pure le Chiese. Le autorità interne di codeste associazioni, appunto perchè interne, di fronte allo Stato non sono autorità, e lo Stato può fare quello che è richiesto dal raggiungimento dei suoi scopi.

Chiudeva poi la sua relazione il Cadorna dicendo: che se i provvedimenti proposti non bastassero, se la Chiesa non accettasse lealmente il matrimonio civile, se non cessassero gli enormi danni civili lamentati, conseguenti dalle unioni

matrimoniali soltanto religiose, lo Stato avrebbe il diritto di emanare più severe disposizioni, alle quali allora avrebbero dato il loro voto anche coloro che in quel tempo non sarebbero stati disposti ad accoglierle.

Di fronte ad una relazione, che conteneva sì alte affermazioni del potere dello Stato, e che segnava, così esattamente e così giustamente la linea di separazione fra l'autorità religiosa e l'autorità civile, era mai possibile, che nell'animo di alcuno sorgesse una preoccupazione simile a quella sopraccennata, non ostante l'analogia delle disposizioni?

Ecco, per me, le ragioni, per le quali non ostante che si trovino delle disposizioni analoghe nel progetto Cadorna, l'accoglienza che ebbe quel progetto fu tanto diversa. Ma non per questo fu accettato allora, nè fu più riprodotto dal 1879: e ciò per l'intrinseca natura delle disposizioni del progetto, che oggi invece sono accolte in parte nel disegno ministeriale.

A mio modo di vedere, il primo rimprovero, che giustamente muove il dotto relatore dell'Ufficio centrale al progetto ministeriale è quello che esso non è in armonia con le disposizioni del Codice civile e che contrasta a taluna. Ora questo rimprovero a me pare fondato, e basterebbe esso solo per non poter accogliere il secondo progetto ministeriale, salvo a vedere se sia invece da accogliere il primitivo progetto, ora controprogetto. Dico che basta questo argomento per rigettare il progetto ministeriale, perchè tutti noi teniamo o dobbiamo tenere a che nella sua parte sostanziale, la istituzione del matrimonio del Codice civile non sia in alcun modo toccata.

Il Codice civile non dà al matrimonio solo la forma e gli effetti civili ma la essenza, non conosce nè ammette altro matrimonio: le disposizioni del nostro Codice sul matrimonio costituiscono l'esistenza stessa di questo.

Il matrimonio prende vita e comincia ad esistere allora soltanto, che, secondo le formalità del Codice civile esso venga celebrato. È falso che il Codice prenda soltanto atto dal matrimonio e dia soltanto gli effetti civili ad un matrimonio altrimenti costituito.

Un secondo principio essenziale è l'assoluta libertà di celebrare il matrimonio. Sino a che davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio

non è stato conchiuso, non esiste vincolo di sorta nè obbligazione di contrarlo.

Non vincolano le richieste di pubblicazione, non vincolano le pubblicazioni seguite, non le scritte nuziali per quanto solenni e per atto pubblico, perchè di fronte all'atto tanto importante del matrimonio, che non è soltanto atto giuridico ma anche altamente etico, la libertà dev'essere assoluta e senza nessuna limitazione o coazione, sino all'istante in cui la unione delle due volontà sia dalla legge civile consacrata.

Laonde non si dà nemmeno azione d'indennità, all'infuori della rifusione delle spese incontrate, per non mantenuta promessa di matrimonio.

Cosa fa invece il progetto dell'onorevole Ronasi? Si prende per base una tolleranza ed un giudizio erroneo (e non mi pare che in alcun modo li si biasimi a legittima difesa dell'istituto del matrimonio civile) secondo i quali soltanto il matrimonio religioso starebbe ad esprimere la volontà efficiente (e mi fermo su questa parola) per i credenti, di congiungersi nel consorzio di tutta la vita. Quindi si dice: certo questo concetto non è produttivo di effetti civili; ma basta constatare questo fatto del comune apprezzamento, per il quale anche i non ascritti ad una chiesa trattano diversamente dal concubinato le unioni soltanto religiose, per presumere in quelli che sono stati sposati col solo rito religioso *la volontà determinata* di unirsi non transitoriamente o non volgarmente, ma di unirsi col vincolo del matrimonio.

Da questa presunzione di volontà il progetto desume l'obbligo di far seguire al rito religioso la celebrazione del matrimonio civile: e chi non ottempera a quest'obbligo, e perchè non vi ottempera, è punito con l'ammenda da 50 a 1000 lire.

Ma la pena imposta perchè non si fa il matrimonio civile, è una coazione o coartazione della volontà a celebrarlo, con offesa di quella assoluta libertà che al matrimonio assicura il Codice civile.

E giacchè ho citato il Cadorna, mi permetto di ricordare alcune parole da lui proferite avanti al Senato in ben altro argomento: « punire il non fare » egli diceva, « è obbligare a fare: e conseguentemente la punizione applicata a taluno perchè non ha fatto è una coazione a fare ». (Seduta del 2 maggio 1877).

Non è concepibile la punizione per non aver fatto senza il presupposto implicito necessario, che sussista un titolo valido di obbligazione a fare. Quale sarebbe questo titolo? Il solo fatto delle nozze secondo il rito religioso. Da ciò sorge un titolo giuridicamente obbligatorio di celebrare il matrimonio civile, mentre questo obbligo non risulta né dalla richiesta delle pubblicazioni, né dalle pubblicazioni eseguite, né da nessun atto civile, sebbene solennemente ed indiscutibilmente accerti la volontà di celebrare il matrimonio. Laonde si deve concludere, che, secondo il progetto del Ministero, ha maggiore forza e valore come titolo di obbligazione civile il rito religioso, che non qualunque atto dello stato civile o qualunque contratto stipulato in conformità delle disposizioni delle leggi civili. Non è possibile che alla presunzione di volontà invocata dall'onorevole ministro, si dia efficacia maggiore che alla prova più solenne della volontà espressa determinatamente ed accertata. Gli avversari della costituzione del matrimonio civile, avranno ragione di dire che per tal modo il rito religioso è riconosciuto di maggiore efficacia, perchè esso non è promessa di matrimonio, ma matrimonio già costituito al quale mancano soltanto la registrazione e gli effetti civili.

Non è questo estendere l'efficacia della giurisdizione ecclesiastica su cosa esclusivamente civile?

Che cosa manca oggi, secondo quanto sostiene il clero, al matrimonio religioso perchè riacquisti la efficacia che aveva prima del 1865?

Secondo il clero non gli manca che una cosa sola, la registrazione nei registri civili, alla quale conseguono gli effetti civili.

Essi non ammettono che nel 1865 si sia disposto sulla essenza o esistenza o costituzione del matrimonio, togliendolo all'autorità ecclesiastica e ritornandolo all'autorità civile. La sostanza del matrimonio, secondo il clero è rimasta anche dopo il Codice civile in giurisdizione alla Chiesa. Lo Stato non ha voluto creare, dice il clero, un duplice matrimonio parallelo a quello ecclesiastico, volendo questo conservato, perchè tale duplicità sarebbe assurda. Non ha voluto creare un matrimonio in sostituzione e surrogazione di quello della Chiesa, perchè disse di rispettare e di lasciar libero il matrimonio ecclesiastico. Da questa sofistica ed assurda pre-

nessa il clero dedusse e deduce, ed in ciò sta la ragione vera perchè mosse e muove tanta guerra alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, che il Codice civile dispose per i credenti soltanto una solennità di controllo per gli effetti civili. Insomma lo stato civile è un ufficio di registro. Ora col progetto Bonasi gli effetti civili, che mancavano al matrimonio religioso, gli vengono procurati con la coazione al civile sotto la minaccia di pene, col costituirlo titolo di obbligazione civile o penale a tale obbligazione mancando. Così è dato al matrimonio religioso quello che gli mancava.

Io dico che una volta approvato il progetto ministeriale, sparirà il matrimonio civile, come unico modo di matrimonio per tutti i cittadini di qualunque credenza o confessione religiosa.

Intendiamoci bene. Non già che il progetto attuale, salvo gli appunti suespressi, modifichi il Codice, ove dispone del matrimonio civile. Siamo perfettamente in questo d'accordo; ma la conseguenza è che la modifica verrà in seguito per logica conseguenza, ed anche per la diversità degli impedimenti scritti nel Codice da quelli fin ora mantenuti dalla Chiesa. Suppongasì un caso d'impedimento civile senza il corrispondente impedimento religioso. Segue il matrimonio religioso: ma è impossibile che nel termine fissato segua il matrimonio civile, perchè non fu data la dispensa dall'impedimento o perchè trattasi d'impedimento di cui non ci sia nemmeno possibilità di dispensa. Domando, in questo caso si applica o non si applica la pena?

Un illustre magistrato, che venero come maestro, l'onorevole Pascale, disse, se non mi sono ingannato, che la pena deve essere applicata ugualmente a chi concluse le nozze religiose nella sussistenza di un impedimento civile, inquantochè quando contrasse il matrimonio religioso doveva sapere, o sapeva, che esisteva l'impedimento civile, e quindi sapendo di non poter compiere il matrimonio civile, al quale lo obbliga, *ahi dura lex*, il progetto Bonasi, non doveva nemmeno compiere il primo atto, cioè le nozze religiose.

Fa un certo senso che in nome della libertà di culto per i credenti si respinga la precedenza, e che viceversa si accetti un progetto che punisce il credente per aver usato di questa libertà di culto quando gli è impossibile un

atto civile successivo: che applica una pena perchè non si fa ciò che è impossibile fare. Eppure s'insegna che ad *impossibilia nemo tenetur*. Se la pena è giustificata, anche quando è impossibile ottemperare al disposto del progetto, per questo solo che lo sposo religioso doveva sapere le prescrizioni del Codice e doveva o prima delle nozze religiose ottenere la dispensa od astenersi dalle nozze religiose, non è più semplice e naturale (poichè dal Codice civile deve prendere in anticipazione norma chi si appresta alle nozze religiose), il progetto dell'Ufficio centrale il quale espressamente stabilisce questa anticipazione con la precedenza? Una volta concordato che i matrimoni ecclesiastici non devono seguire nella sussistenza di impedimenti soltanto civili, meglio è che non possano seguire, prescrivendo la precedenza del matrimonio civile. E nel caso d'ignoranza della legge civile?

Si pretende che qualunque zotico sappia che per legge c'è un impedimento civile al suo matrimonio. Può essere un impedimento per il quale si possa ottenere la dispensa; e questa fiducia nella dispensa, che poteva anche essere legittima, spinge intanto alle nozze religiose. La pena si applica egualmente, almeno secondo l'onorevole Pascale. E sarà punito anche l'altro sposo che era in buona fede e che ignorava il fatto donde deriva l'impedimento? Così la pena colpirà anche lo sposo pronto a celebrare il matrimonio civile, mentre l'altro non voglia?

Confesso che tutte queste conseguenze tanto di ragione giuridica quanto di ragione morale dovrebbero rendere inaccettabile il progetto ministeriale.

Si è anche detto che secondo la coscienza del paese il rito religioso porta la nota della rispettabilità alle unioni religiose. E se così è, come, a nozze religiose seguite si giudicherà degli impedimenti civili che rendano impossibile un matrimonio? Con la efficacia che a quelle nozze dà implicitamente il progetto, con la pena applicata pel mancato matrimonio, con la pressione di quella coscienza generale del paese di cui si parla, accadrà una delle due cose: l'impedimento stabilito dal Codice civile sarà tolto di mezzo o con la dispensa, turbando il sereno esercizio di questa delicata funzione di Stato, o sarà per legge abolito come non più morale, o come violenza alla Chiesa. Per cui la con-

seguenza del progetto sarà questa: o che gli impedimenti non saranno più scritti in fatto per i credenti, o che il legislatore prenderà norma e guida dalla Chiesa nello stabilirli.

La conseguenza ultima, più o meno remota, del progetto secondo ministeriale è questa, a mio avviso, che si finirà col matrimonio confessionale. Io non dico che questa oggi sia l'idea dell'onorevole ministro, ma so che in questi argomenti, data una premessa le conseguenze sono inevitabili dopo un tempo più o meno breve, *fata trahunt*.

La precedenza del matrimonio civile non è che una deduzione logica del principio sancito nel 1805, della quale attendiamo da molti anni l'applicazione e che finirà, per essere sancita.

Il senatore Gadda diceva: Voi sognate. Dove è nel progetto qualche cosa che conduca alla deroga delle disposizioni del Codice civile sul matrimonio, o come io dissi al matrimonio confessionale?

Sta, rispondo, nell'ingiungere il matrimonio civile per il solo fatto di aver celebrato le nozze religiose.

E del temuto pericolo per me sono prova gli argomenti addotti in quest'aula da persone molto autorevoli per la loro dottrina e per gli uffici che coprono.

Quando hanno parlato *de iure condendo* questi onorevoli colleghi che cosa hanno detto? Quale è la teoria del matrimonio che fu raccomandata è messa innanzi come preferibile secondo ragione, se non vi fosse la violenza — questa parola è mia — se non vi fosse la violenza del Codice? La teoria sarebbe questa: Il consenso degli sposi e la benedizione del sacerdote devono bastare per celebrare il matrimonio a tutti gli effetti.

Questo è il concetto, si disse, con cui tutti i popoli civili hanno regolato il matrimonio: imparato dall'Inghilterra e dall'America.

Io potrei ricordare che in Inghilterra c'è stato qualcuno, fra cui lo Stuart Mill, che voleva perfino che lo Stato creasse degli impedimenti al matrimonio a chi non fosse in condizione di assicurare probabilmente il mantenimento ai figli.

Lo Stuart Mill a chi in nome della libertà individuale negava questo diritto allo Stato risponde: che si offende la libertà in tanti e tanti casi, e che la si verrebbe poi rispettata sol-

tanto per mantenere all'individuo la libertà di nuocere agli altri.

Si è detto che il Codice civile nostro ebbe il torto di seguire il principio cervelotico della rivoluzione francese nella materia del matrimonio, e che il progetto dell'Ufficio centrale rincara la dose, applicando completamente quei principii della rivoluzione.

Ci fu rimproverato di non aver studiato la storia dell'istituto matrimoniale, la quale ci avrebbe appreso, che il vero e giusto concetto fondamentale del matrimonio risiede nel lasciare tutta e piena la libertà agli sposi. Consenso loro e rito religioso per i credenti secondo le norme della rispettiva religione. L'azione dello Stato limitata alla constatazione del matrimonio per tal modo concluso all'infuori della sua azione.

Rispondo prima di tutto, che io non vedo che la storia suoni in questo modo. Per me essa ci dà insegnamenti opposti: cioè lo Stato afferma essere di sua giurisdizione il dettare norme sulla costituzione del matrimonio; anche quando pare che la riconosca alla autorità ecclesiastica, vi è invece una delegazione dello Stato ed i ministri del culto operano come pubblici ufficiali per effetto appunto di tale delegazione: ben lungi l'autorità civile dal disinteressarsi della costituzione dei matrimoni, le maggiori contestazioni fra autorità secolare e la ecclesiastica dal secolo XVI in poi, collegansi invece con la giurisdizione matrimoniale, dopo la ecclesiastica pretesa di farla propria a pregiudizio di quella dello Stato.

È vero che la Costituzione francese del 1791 ha iscritto il principio, che il matrimonio è un contratto, ma noi non accettammo nè accettiamo questo principio che è falso, perchè il matrimonio non è soltanto un contratto, ma è una istituzione giuridica e morale anche per lo Stato, e potrei provarlo con un complesso di ragioni che non è necessario l'espore. Toglie allo Stato moderno chi gli contesta anche finalità etiche: è passato il tempo della oramai vecchia teorica che lo Stato avesse per solo compito il diritto. Ma a che fare rimprovero alla rivoluzione francese di avere accolto il concetto di contratto, quando si pretende che tutto debba essere rilasciato al libero consenso degli sposi ed alla chiesa alla quale appartengono? Non ha insegnato diversamente la Chiesa quando

ha detto che la causa efficiente del matrimonio è il *mutuus consensus per verba de praesenti expressus*, e come conseguenza, *ergo*, che *ipse contractus est sacramentum* (Epistola di Pio VI, allocuzione di Pio IX, Sillabo ecc.).

C'è proprio per la Chiesa questa differenza sostanziale, a parte l'elemento religioso, con la qualifica data al matrimonio dalla Costituzione francese?

È proprio vero che la storia c'insegna il disinteresse dello Stato sulla istituzione dei matrimoni e che tutto esso lasci fare ai contraenti e alla religione? Io non voglio ricordare la storia dell'istituto matrimoniale anteriore al Concilio di Trento. Fin allora non disconobbe la Chiesa che tale istituto apparteneva del tutto alla giurisdizione dello Stato. Nè della storia posteriore al Concilio di Trento voglio ricordare tutte le lunghe questioni sorte intorno alla giurisdizione, contesa dall'autorità ecclesiastica alla secolare intorno al matrimonio.

Non dalla rivoluzione francese sono sorti i moltissimi scrittori i quali impugnarono assolutamente, che nel regolare le condizioni dell'esistenza del matrimonio la Chiesa possa escludere l'autorità secolare. Della innumerevole schiera di tali scrittori ricorderò soltanto il Pothier, uomo cattolicissimo, che dimostrò avere lo Stato sempre tenuto fermo il principio della sua giurisdizione sul matrimonio, e che chiamò *futili* gli argomenti addotti in contrario dagli scrittori favorevoli alla giurisdizione della Chiesa. Invano cercò e cerca l'autorità ecclesiastica di convertire in argomenti di fede e di religione quegli argomenti *futili* ai quali appoggia la pretesa sua giurisdizione.

Più di un secolo fa, e prima della rivoluzione francese, furono giudicati dai cattolici stessi *futili* gli argomenti medesimi con cui oggi si vorrebbe contenderci il diritto di stabilire la precedenza, come se questo fosse contraria alla religione. Badate, oggi alcuni di questi *futili* argomenti sono stati richiamati in onore: ma così si richiama in onore la teorica, alla quale tali argomenti erano raccomandati, la teorica del Bellarmino, il quale scrivendo *de potestate summi Pontificis in temporalibus*, avvertite bene *in temporalibus*, non in materia esclusivamente religiosa, pretendeva che lo Stato si sottomettesse alla Chiesa: *neesse est ut spiritali potestate subiciatur et subordinetur*

omnis saecularis potestas. Non è dunque in nome della libertà della Chiesa che si combatte la precedenza, ma in nome della sommissione ad essa dello Stato. Questa è la storia vera.

Nè si dica che la dottrina del Bellarmino e le conseguenti pretese, di ordine puramente temporale e non di ordine puramente religioso, dell'autorità ecclesiastica sono ricordi storici; ma che ora la Chiesa ha abbandonate queste pretese.

No, o signori; rammentate alcune proposizioni del *Sillabo*, 7, 66, 73 se non erro; ricordate la enciclica del Pontefice Leone XIII, nella quale egli torna a rivendicare esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica, le norme per la costituzione del matrimonio fra cattolici. Non è controversia di religione ma di giurisdizione; è la podestà della quale parla il Bellarmino, che si vorrebbe opporre alla podestà dello Stato: ed è perciò che anche di fronte al diritto canonico e fino al Concilio di Trento non vennero innanzi queste teoriche, per le quali lo Stato non avrebbe giurisdizione assoluta sul matrimonio; nè tale giurisdizione ha che vedere col sacramento del matrimonio.

Determinare le condizioni del matrimonio è giurisdizione dello Stato. Non se ne può spogliare per una parte dei cittadini, perciò che il matrimonio è per i cattolici sacramento.

L'assunto di Melchiorre Cano e dei cattolici francesi non fu mai condannato: la disputa fra gallicani, giuseppisti e scolastici non fu risolta come cosa di fede.

Si dirà: perchè venite a parlarci di argomenti simili, siamo noi chiamati a giudicarli? Quando si dica ai legislatori: Voi non potete prendere le tali disposizioni senza violare la religione, senza offendere quanto i fedeli devono credere, perchè invadereste un campo che è giuridicamente e storicamente nostro, perchè tocchereste un argomento che è di religione e di religione non dovete occuparvi, altrimenti offendereste il principio che avete proclamato della libertà dei culti (e questo dicono i vescovi veneti nella loro petizione), io credo sia obbligo del legislatore di vedere se questa obiezione è fondata. E come dire se lo sia o non lo sia quando non si esamini la cosa anche secondo i precetti religiosi di fede, e non si determini se secondo quelle stesse leggi e quei canoni stessi che la Chiesa invoca, la materia sia di fede o

non invece di disciplina e di giurisdizione? Imperocchè non facendo questo, o potreste offendere quello che va rispettato, o dovrete ad occhi chiusi accettare le gratuite affermazioni dell'autorità ecclesiastica, e lo Stato finirebbe con l'essere schiavo di quest'alta autorità, se da questa dipendesse il giudizio, quali siano veramente le materie religiose e di fede.

Non volendo essere alla mercè dell'autorità religiosa, che potrebbe a torto lagnarsi di menomata libertà in materia esclusivamente religiosa, e di coazione alla coscienza dei credenti in cose di fede, abbiamo dovere di esaminare, se almeno dopo il Concilio di Trento è cosa di fede per il cattolico che il matrimonio è un istituto esclusivamente di religione quanto alla sua esistenza, che è di fede la inseparabilità dei due termini: consenso degli sposi e intervento di un sacerdote, per cui non possa prescrivere lo Stato la precedenza dell'atto civile, mentre questo, secondo tale pretesa, soltanto registra e dà effetti civili al matrimonio, ma non lo istituisce, non gli dà la esistenza.

Quindi per me sta che abbiamo il diritto, anzi il debito di vedere se veramente sia avvenuta nell'istituto del matrimonio cattolico tale mutazione per effetto del Concilio di Trento, che la precedenza costituisca una offesa alla religione, alla fede del credente. Badiamo bene: qui non trattasi d'impedire alla Chiesa i riti matrimoniali, come nessuno le impedisce di rifiutarli a quegli sposi per i quali essa crede che esistano degli impedimenti sebbene non sanciti dal Codice. L'anatema del Concilio di Trento colpisce chi nega autorità alla Chiesa di stabilire impedimenti per i suoi fedeli, non già è scagliato l'anatema all'autorità secolare che proibisce il matrimonio per impedimenti da essa sanciti, tanto meno perchè essa ingiunga agli ecclesiastici di non benedire il matrimonio fino a che non siano adempite le condizioni imposte dall'autorità secolare.

In questa materia le disposizioni del Concilio di Trento non hanno a che fare con la religione, con la fede, con le quali non si può confondere la materia disciplinare. Esse tanto riguardano questa e non quelle, che lo stesso Concilio le dichiara applicabili soltanto nei luoghi dove venissero pubblicate e ricevute. Vi sono molti paesi cattolici, con Governi molto legati con la Santa Sede, nei quali i decreti del

Concilio di Trento, o non furono pubblicati per riguardo alle costituzioni politiche, o non furono integralmente accettati. Dunque la forza legale alle disposizioni del Tridentino sui matrimoni non la diede la Chiesa, che le deliberò, ma l'applicabilità e la validità è cosa tutta del potere civile, il quale permise o meno, secondo le sua volontà e le sue costituzioni, che quella pubblicazione avvenisse: per cui chi loro diede efficacia, lo Stato, può tale efficacia togliere loro.

È ripugnante alla essenza della religione cattolica, cioè alla sua universalità, mutare le prescrizioni di fede o ciò che il cattolico deve credere, secondo gli Stati. Ed appunto perchè le disposizioni del Tridentino sui matrimoni non appartengono a prescrizioni di tale natura, soltanto a seconda che il Tridentino fu o non fu pubblicato - atto, ripeto, che conferma la giurisdizione secolare - la Chiesa riconobbe o non riconobbe come valido il matrimonio di coscienza, cioè concluso senza alcuna solennità fra gli sposi, e lo stesso matrimonio civile. Così nei Paesi Bassi, nelle provincie occidentali di Prussia dichiarò bastare alla validità del matrimonio cattolico la prestazione del consenso dinanzi l'autorità politica. Nella Francia, nella Spagna, nel Belgio, ecc. ecc. è permesso anche dinanzi l'autorità politica ed all'ufficiale civile.

Con quale fondamento dunque storico o giuridico vorrebbe l'autorità ecclesiastica opporre la fede, la religione, la libertà di coscienza alla precedenza del matrimonio nostro?

Non fu per far divenire religioso il matrimonio che il Concilio di Trento prescrisse che la dichiarazione dei consensi avvenisse presente il parroco. Era questa una semplice disposizione disciplinare, che direi di buon Governo allora. Si volle impedire il matrimonio clandestino. Il parroco non era chiamato in figura religiosa, ma solo come testimone, classico, degno di fede, il quale con la sua presenza autorevolmente attestasse che i consensi erano stati dati e li registrasse *ad perpetuam memoriam*. Il parroco poteva non essere sacerdote, ma essere scomunicato, passivo ed anche resistente.

In nome della religione e della fede si dirà che la solennità nostra civile matrimoniale sia minore di quella? Nè si dica che il matrimonio divenne religioso perchè deve essere celebrato

avanti l'altare, o perchè ci sia la benedizione e la messa per gli sposi. Ben sappiamo che vi sono matrimoni, in cui nè la benedizione nè la messa ha luogo, e matrimoni religiosi che, col permesso del vescovo, possono essere celebrati in qualunque luogo privato senza rito religioso di sorta.

Per effetto del Concilio di Trento forse lo Stato fu privato del suo diritto giurisdizionale sul matrimonio? Ma Giuseppe II, citato dal collega ed amico onor. Miceli, era dunque un protestante, o dettava le sue disposizioni per soli cittadini protestanti o dove non fosse stato pubblicato il Tridentino? Nella sua *Ehe Patent* del 16 gennaio 1783, applicata anche in Lombardia, dichiarò *con la pienezza della Sovrana nostra potestà*, che il matrimonio non solo per i diritti e gli obblighi civili che ne derivano, ma *considerato in sè stesso e come contratto civile*, riceve *essenza, forza e limitazione intieramente ed unicamente dalla Sovrana e legittima nostra potestà*, e perciò stabilì esso gli impedimenti e attribuì ogni giurisdizione nelle cause matrimoniali a giudice secolare; a sè riservò le dispense: dichiarò che in virtù della sua *presente sanzione* il consenso dovesse essere dichiarato alla presenza del parroco o ministro delle Chiese non cattoliche.

Così Giuseppe II spingeva la riaffermazione del suo diritto fino al punto che dichiarava tenuto il ministro del culto a prestarsi come ufficiale suo, per un matrimonio che egli regolava compiutamente ed esclusivamente. Forse allora i Lombardi protestarono di violata religione, di offesa alla coscienza del credente?

E perchè il nostro progetto dice, che si debba *ritardare* il rito religioso finchè non sia data la prova del seguito matrimonio civile, onde la controversia si riduce solo alla produzione di un documento, si dice che noi con questo progetto offendiamo la coscienza, la fede, la religione?

Ma il progetto dell'Ufficio centrale, fu detto, punisce il ministro del culto che celebri il rito religioso prima della consegna di quel documento civile: ed in ciò sta la violazione della religione. Ma ciò nè la Chiesa nè la Lombardia opposero contro Giuseppe II per la proibizione che dette colle patenti di sposare persone militari senza la previa licenza dei loro superiori, sotto minaccia della nullità del matrimonio e di pene

al ministro del culto e nominatamente anche al parroco, se avesse proceduto al matrimonio. Non era allora una offesa alla religione l'ingiunzione di attendere il documento sotto minaccia di pena.

E in Toscana Pietro Leopoldo ha forse regolato diversamente i rapporti dell'autorità civile verso la ecclesiastica? Fu egli un miscredente; lo fu il vescovo Ricci, tanto venerato a Pistoia, lo fu il sinodo diocesano, che si tenne prima della rivoluzione francese a Pistoia?

E quando nel 1858, quando non era la Toscana in mano di quel Ricasoli che incoraggiò il Vigliani a presentare il progetto sulla precedenza obbligatoria, ma sotto un principe non contrario di certo alla Chiesa come prova il codice del Mori, fu stampato a Firenze il libro *Apologia delle leggi di giurisdizione amministrativa e polizia ecclesiastica pubblicate in Toscana sotto il regno di Leopoldo*, è sorto forse qualcuno a lagnarsi di quella *Apologia* come di offesa alla coscienza religiosa cattolica?

Persino nel concordato austriaco del 1856, in quell'atto con cui il sovrano faceva atto di completa sottomissione alla Chiesa in materia matrimoniale, troviamo nella istruzione sovrana che accompagna il concordato fatto divieto al curato, di sposare il militare, senza il previo permesso rilasciato dall'autorità militare, sotto minaccia di gravi pene, arresto rigoroso da tre a sei mesi, per tutti coloro che avranno cooperato al fatto.

Non è questo qualche cosa di analogo alla produzione del certificato del seguito matrimonio civile prescritto dal controprogetto?

Da noi si protesta, mentre sta allegata al concordato austriaco una istruzione dell'autorità ecclesiastica ai sacerdoti e ai fedeli di cattolica religione, dove nel paragrafo 69 l'autorità ecclesiastica ricorda ai fedeli la dovuta obbedienza alle leggi del sovrano: e quindi anche a quella del divieto surricordato del matrimonio prima del permesso e sotto la minaccia di gravi pene. Ivi è detto:

« È sacro dovere del cristiano prestare al potere civile la obbedienza alla quale il Signore stesso ammonisce, per mezzo del suo apostolo. Più esattamente deve egli osservare quelle leggi dello Stato che providamente concorrono alla conservazione dell'ordine morale. Benchè il potere civile non possa impe-

dire colle sue leggi che fra i cristiani si contraggano matrimoni, tuttavia non è permesso al cittadino austriaco di trascurarne le disposizioni che la legge austriaca contiene sugli effetti civili del matrimonio ».

Ma perchè questo dovere di obbedienza che la Chiesa cattolica ha verso il potere civile sparisce quando si tratta dello Stato nostro? Chè forse il nostro non è un potere civile, ovvero non è cattolico chi a questo potere contrasta, o l'apostolo di cui là si ricorda l'insegnamento ha fatto nominatamente una eccezione per noi? Ovvero è qualche cosa di diverso dalla religione e dalla fede il motivo per cui il precetto religioso della obbedienza non vale, secondo il Vaticano, per il cattolico del nostro paese?

Non è dunque, concludo, che il progetto sulla precedenza offenda la religione, la fede, i diritti che veramente spettano alla Chiesa.

Tale motivo di opposizione non ha fondamento di sorta anche giudicandolo alla stregua delle norme cattoliche e della storia.

Fu detto, per combattere il progetto dell'Ufficio centrale, che se si prescrivesse di celebrare il rito religioso dopo il matrimonio civile, si esporrebbe il credente al pericolo che uno degli sposi si rifiutasse poi di far benedire le nozze in chiesa: mentre esso sarebbe pur sempre tenuto agli obblighi matrimoniali contro la sua coscienza e la sua fede. Si affermò, che questo mancamento alla parola data di celebrare poi il matrimonio religioso avviene assai di frequente dove è stabilita la precedenza.

Questa supposta frequenza è una semplice ipotesi messa innanzi per comodo di discussione.

La precedenza è applicata in tanti altri Stati nella Francia, nelle provincie Renane, nel Belgio, nell'Olanda, nel Brasile, ecc.

È proprio vero che in quei paesi sia spesso avvenuto che un promesso sposo, dopo di aver promesso prima del matrimonio civile di addivenire poi anche al matrimonio religioso, abbia mancato alla parola data; e ciò ivi sia così frequente da ingenerare una preoccupazione per le famiglie credenti?

Per quanto abbia cercato la prova di questa sollecita frequenza non mi riesce di trovarla.

Certo qualche volta ciò avvenne, ma qualunque istituto, qualunque legge preserva qualche

inconveniente. Dobbiamo abolire la pena perchè qualche volta colpisce degli innocenti?

Qualche caso vi fu di mancata promessa. Se non fu prima del matrimonio civile richiesto e promesso espressamente di celebrare poi anche il religioso, non ha ragione di lagnare l'imprevidente o l'astuto che richieda il matrimonio religioso non richiesto e non promesso prima. Ma anche trattandosi di vera promessa violata, casi, ripeto, assai rari, non manca qualsiasi provvedimento a difesa del coniuge ingannato: la giurisprudenza ammise la separazione. La sposa o le famiglie provvedano prima che il matrimonio sia consumato. Se e quando si stabilirà il divorzio, si potrà tenere presente anche questo caso.

Ma trattasi di casi rarissimi, isolati non di un effetto normale o comune della precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Nessuno seppe provare che nei paesi dove fu sancita la precedenza siano avvenute violazioni della fede data, con irriverenza verso la fede religiosa di uno degli sposi, in numero tale da meritare la considerazione del legislatore.

Ma l'onor. Vitelleschi, mentre dipinse con toccanti parole la sorte specialmente delle fanciulle legate in matrimonio e poste nella impossibilità di celebrare il rito religioso per la mancata fede dello sposo, non si occupò degli altri casi più numerosi e più gravi, e più facili ad accadere, che fatto il matrimonio religioso, lo sposo si rifiuti a quello civile. Caso più facile, perchè l'uomo può trovare in ciò un mezzo di soddisfare le sue brame, senza assumere vincoli, o col progetto Bonasi col pagare al massimo mille lire; è caso più grave, perchè la donna credente nella piena validità e nella sola validità del matrimonio religioso, non trova nella sua coscienza una contropinta a rifiutarsi alla consumazione del matrimonio soltanto religioso; mentre nella sua credenza religiosa la trova per opporsi alla consumazione di quello soltanto civile, e per liberarsi dalla coabitazione mediante la domanda di separazione legale.

I vescovi veneti dissero nella loro petizione, e qui fu ripetuto, che la precedenza getterà nel concubinato coloro che non vogliono o non possono fare il matrimonio civile. Ma quale contraddizione logica per tal modo si presta alla coscienza morale dei credenti, in nome della cui libertà religiosa si avversa il contropro-

getto? Anche la Chiesa rifiuta il matrimonio in certi casi, ma che forse in questi casi i suoi aderenti si gettano perciò nel concubinato? Se una forza sociale e morale spinge al matrimonio e trattiene dal concubinato, posto che lo Stato non riconosce che il suo matrimonio, non deve cercare per il suo principio etico stesso, che la scelta resti appunto fra questo solo matrimonio e il concubinato, e che il suo matrimonio, salvo poi ogni rito religioso, debbano celebrare coloro che non si piegherebbero a vivere in libere unioni?

Un altro argomento fu addotto contro il progetto dell'Ufficio centrale. Si disse che in conseguenza di esso sparirà il matrimonio religioso. Questo veramente riguarda le singole Chiese non lo Stato, che deve difendere il matrimonio da lui regolato. Ma poi soggiungo, che neppure questo fatto fu in alcun modo provato, ed è anzi smentito da una statistica speciale su tale argomento, prodotta al Parlamento germanico da quel ministro della giustizia.

Il nostro illustre collega Pascale citò la statistica per provarvi che anche in Italia abbiamo oramai più matrimoni civili che religiosi, e per provarvi che la conseguenza della precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso si è l'aumento degli illegittimi: e finalmente che i matrimoni soltanto religiosi sono pochissimi.

Sono rimasto un po' sorpreso vedendo l'onorevole Pascale invocare la statistica, perchè uno dei più apprezzabili e divertenti libri che io abbia letto contro il valore dei numeri statistici nelle controversie sulle cause morali dei fatti, fu proprio scritto brillantemente e con logica stringentissima dallo stesso illustre collega Pascale.

Quale è l'attendibilità della invocata statistica? Si tratta di una statistica non ancora pubblicata, la quale, per quanto so, riassume il numero di tutti i matrimoni celebrati avanti gli ufficiali dello stato civile in quei soli comuni del Regno nei quali si poterono avere dai parrochi i numeri dei matrimoni religiosi. I numeri così raccolti si pongono a confronto per dire, che in quei comuni - non si tratta che di una parte del Regno - prevale il numero dei matrimoni civili sul numero di quei religiosi.

Anzi tutto nego ogni valore a questa statistica per il modo di sua compilazione, perchè

da una parte il numero dei matrimoni civili è completo perchè constatato dallo stato civile: dall'altra invece ignora l'ufficio di statistica se siano esatti e completi i singoli numeri dei matrimoni religiosi comunicati dalle singole parrocchie, da chi cioè non ha interesse di mostrare la eccedenza sui civili di questi matrimoni, da chi non ha obbligo di consacrare tempo e cure per dare compiute notizie, e neppure libertà di farlo senza il permesso dei superiori.

In secondo luogo tale statistica poi si riferisce ad uno spazio di tempo in cui molti matrimoni civili erano la riparazione di matrimoni ecclesiastici preesistenti e che per le sovvenzioni in occasione della guerra d'Africa o per l'opera di associazioni cittadine, costituito appunto per tale argomento dei matrimoni soltanto religiosi, furono regolarizzati. In terzo luogo mancano i confronti proprio dove è da credere che sia maggiore il numero dei soli matrimoni religiosi, dove i parroci rifiutarono qualsiasi notizia sui matrimoni da essi celebrati.

In quanto alla statistica degli illegittimi, osservo che non è il loro numero in rapporto necessario o logico con la prescritta precedenza del matrimonio civile. È una gratuita supposizione che i genitori degli illegittimi si sarebbero uniti in matrimonio se la precedenza non fosse. Volete provare che in Italia, abbiamo una percentuale d'illegittimi minore che in Francia, non ostante che da noi fra gli illegittimi siano registrati i nati da matrimoni soltanto religiosi. Ma non si tien conto di cento fattori che tolgono ogni valore a siffatta statistica.

Un gran numero dei nostri emigranti congiunti solo religiosamente, non registrano qui i figli loro nati all'estero. In Francia ad accrescere il numero degli illegittimi vi sono cento cause che non concorrono in Italia, come ad esempio: le agglomerazioni di persone dei due sessi nei grandi stabilimenti industriali, le condizioni economiche influenti sul libertinaggio e la diffusione della teoria del libero amore, le immigrazioni di esteri, ecc.

Vengo all'asserzione, che oramai è assai tenue il numero dei matrimoni religiosi non seguiti da quello civile. Amerei intorno a ciò sentire la parola del mio egregio amico, il senatore Serena, perchè ho avuto l'onore, come deputato, di esser con lui nella Commissione,

presieduta dal nostro egregio collega Mordini, della quale nel 1893 fu relatore il compianto Barazzuoli, che riferì alla Camera elettiva sui progetti dei guardasigilli Bonacci o Eula intorno alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile...

SERENA. Domando la parola.

PELLEGRINI... Desidererei che su questo argomento egli interloquisse, e certo lo farà con maggior competenza che io non abbia.

La necessità poi di tali statistiche io nego. Ripeterò quello che diceva il Barazzuoli nella sua relazione. Che il numero dei matrimoni soltanto religiosi sia più o meno grande, poco fa. Si tratta d'interessi così gravi per le famiglie, per i figli, per l'ordine morale della società, per i doveri che allo Stato incombono in un tema giuridico ed etico di così alta importanza, che quando il numero abbia una certa rilevanza, centinaia più centinaia meno non conta. E che il male persista con una certa gravità, specialmente in alcune provincie, tutti lo vedono senza uopo di statistica, e quindi sussiste pur sempre l'obbligo di prevedere ai danni gravissimi lamentati.

Nè d'altra parte manchiamo di una qualche statistica anche recente. Una per quanto limitata la abbiamo anche nel progetto presentato dall'onor. ministro Finocchiaro-Aprile, il quale nella sua relazione a pagina 12 in nota, dice: da alcuni dati raccolti dalla direzione generale della statistica risulterebbe che nel settennio 91-97 (vedete che sono dati abbastanza recenti) nelle provincie dell'Emilia si celebrarono 5720 matrimoni col solo rito religioso, nella provincia di Roma 1791, nelle provincie venete 1600.

Potrei ricordare i dati statistici riassunti nella citata relazione parlamentare dell'onorevole Barazzuoli, ma io non voglio abusare della vostra pazienza. Vorrei citare molte relazioni di procuratori generali di Corti d'appello, raccolte allora e coordinate da quella Commissione parlamentare, i quali vivendo sui luoghi e conoscendo i fatti, rimpiangevano con unanime accordo la inerzia legislativa, la trascuranza deplorata nel porre riparo a questi gravi danni, e insistevano perchè venisse ingiunta la precedenza del matrimonio civile, provvedimento richiesto dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle famiglie e degli individui. Si saranno questi signori ingannati? Come non credere che chi

vive sul posto conosca lo stato vero delle cose meglio che non gl' illustri preposti all' ufficio del pubblico ministero presso le Corti di casazione?

Chi affermasse che, le cose sono oggi mutate del tutto, avrebbe obbligo di provarlo: noi non possiamo continuare a fare statistiche, e mentre guardiamo all' indice del male, lasciare il male stesso senza apprestare il rimedio più efficace, ed il più efficace è il progetto dell' Ufficio centrale come riconobbero anche gli onorevoli Pascale e Borgnini.

Disse l' illustre collega Pascale che sancire la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, non accolta nel Codice civile, costituirebbe una violazione dell' obbligo morale, che il legislatore ha assunto nel '65, quasi della condizione che allora fu posta per consentire al matrimonio civile, perchè in tanto il matrimonio civile sarebbe stato accolto nel Codice in quanto allora si prese impegno di lasciare, e si lasciò, che il matrimonio religioso potesse essere celebrato liberamente o prima o dopo del matrimonio civile. Laonde, si disse, voi dell' Ufficio centrale, con una legge sulla precedenza venite ad offendere quest' impegno morale del legislatore italiano verso la Chiesa e i credenti.

Ma che forse nel 1865 il legislatore italiano ha cercato il consenso della Chiesa per stabilire il matrimonio civile? Forse che la Chiesa allora diede il suo consenso al matrimonio civile, purchè vi fosse questa libertà di far prima o poi il matrimonio religioso?

Quale obbligo morale può invocare il clero, che scagliò allora i suoi fulmini contro il matrimonio civile, come in altra precedente occasione aveva rifiutato sdegnosamente la chiesta sua adesione? Forse che il clero accettò poi il nostro istituto e che considera oramai come coniugi coloro che fecero e perchè fecero il matrimonio civile? Tutto all' opposto. I vescovi veneti nella loro petizione del 1899 gli rifiutarono persino il nome di matrimonio, e non lo chiamarono mai altro che *rito civile* per contrapposto al nome di *matrimonio* riservato soltanto a quello ecclesiastico. Affermasi in quella petizione: *che essi, vescovi diedero prescrizioni sinodali ai sacerdoti inculcando come dovere di adoperarsi a far sì che gli sposi eseguiscono quanto la legge civile prescrive.*

Ma intanto nel *Synodus diocesana veneta 1898*

celebrata constitutiones ab praesbitero cardinali Sarto, edito dal Cordella a Venezia nel 1898, fra i casi *riservati* per il confessore, dopo l'omicidio, l'incesto, il lenocinio dei genitori o del marito vi è indicata (pag. 70, n. 4) la *cohabitatio concubinaria sponsorum post actum civilem ante MATRIMONII* (non si dice nemmeno ecclesiastico perchè è il solo matrimonio) *celebratione*; e perfino il consenso dei genitori *unioni filiorum per acta mere civilia*: e tutto ciò se anche il matrimonio civile non fu consumato (pag. 210).

I legislatori del 1865 fecero riserva, se emergesse il bisogno, non rinuncia di ordinare la precedenza del matrimonio civile.

Lei, onor. Pascale, con la consueta lealtà ha citato questa riserva scritta dal Vigliani nella sua relazione: ma, se la memoria non m' inganna, mi pare che Lei a quella riserva abbia dato un significato non specifico ma generico, sì che poteva essere, mi pare dicesse, tanto la riserva della precedenza quanto la riserva di un altro provvedimento, come per esempio quello contenuto nel progetto Bonasi.

Mi permetterà di dissentire da lei, onorevole Pascale, perchè la questione anche allora era posta in questi soli termini: si deve prescrivere o no la precedenza del matrimonio religioso?

Il Vigliani rispose: noi abbiamo tutte le ragioni per credere che l' istituto del matrimonio funzionerà senza bisogno di prescrivere la precedenza. Ma se venisse il giorno in cui sorgessero inconvenienti, ai quali ora non crediamo perchè dobbiamo credere alla efficacia delle ragioni che spingeranno la Chiesa a coadiuvarci, allora provvederemo. Non vi è dunque violazione di alcuna promessa. La Chiesa non solo allora ci ha minacciato, ci ha diretto i suoi fulmini per il matrimonio civile, ma poi trattò e tratta questo come un concubinato e nega persino le estremi preci e l' accoglienza nelle chiese a chi abbia celebrato il matrimonio civile, come avvenne poco fa a Venezia: e toglie ai sacerdoti la facoltà di assolvere da questo enorme peccato, che perciò pone fra i riservati. Tutto ciò rientri pure nelle facoltà della Chiesa; ma dimostra come tuttora rispetti la legge civile sul matrimonio. Non è quindi legittimo e doveroso che sciogliamo finalmente la riserva fattasi dai legislatori nel 1865?

Ma altri soggiunse: sciogliamo questa riserva

col progetto Bonasi. È una felice idea quella escogitata, o almeno riprodotta, dall'onorevole ministro Bonasi; è una felice idea che fa onore al genio italiano e che non può dispiacere alla Chiesa, nè turbare la coscienza dei credenti. Rispondo; che non comprendo questi entusiasmi per un progetto, il quale merita le critiche già esposte. Che alla Chiesa non dispiaccia il progetto Bonasi è facile ammetterlo, dal momento che l'idea che informa il progetto Bonasi, non so se egli l'abbia avvertito, ha la sua lontana genesi in domande fatte dalla Chiesa medesima, fatte dal cardinale Caprara nel 1802 e da Pontefici posteriormente al Governo francese, che cioè al clero si concedesse di benedire prima religiosamente il matrimonio, riconoscendo l'obbligo per le parti di compiere poi le prescrizioni civili per la validità del matrimonio; presso a poco siamo alla stessa idea del progetto Bonasi.

Si obietta: la coscienza pubblica farà opposizione alla vostra legge, voi venite a gettare il seme di lotte e di dispute religiose, che è bene sieno lontane dal nostro paese.

Io rammento che anche quando il Parlamento subalpino discuteva la legge Siccardi, la Chiesa scagliò i suoi anatemi per quest' attentato alla sua giurisdizione. Come vi ha risposto la popolazione piemontese? Col concorso di tutti i comuni affinché si erigesse quello splendido monumento che sorse in Torino a perenne ricordo dei riacquistati diritti dello Stato.

Per la legge dell'asse ecclesiastico non mancarono i fulmini della Chiesa, ma il legislatore tranquillamente ha proseguito per la sua via e la legge fu approvata e nessun disordine ne avvenne.

Perfino la modesta legge sulle opere pie provocò una protesta solenne, come sempre in nome della religione, nella quale protesta erano firmati tutti i vescovi d'Italia.

Essi dicevano che in quel progetto di legge l'oltraggio alla religione non poteva essere più manifesto e che tremavano per la responsabilità di chi vi avesse dato mano.

Eppure il progetto fu approvato e divenne la legge del 1890 e tutto procedette tranquillo.

Si è detto: lasciate stare di molestare la Chiesa: le opposizioni, le pretese di essa un po' alla volta spariscono. Così se una volta essa pretendeva di destituire i principi, ora non lo sogna nemmeno.

Se la Chiesa non invoca più certe pretese, non accende roghi, non solleva i popoli, ecc.; come disse l'onor. Borgnini, ciò è forse perchè il Vaticano abbia mutato il suo diritto pubblico, abbia riconosciuto che quel medioevale sistema era falso ed ingiusto, ed abbia fatto omaggio al diritto pubblico naturale? Ovvero invece non è, che quelle antiche armi non adopri ora e più non tenti di sollevare il popolo contro il Re perchè le ne manchino i mezzi?

Ricordo la lettera che Pio IX scrisse a Guglielmo di Prussia il 7 agosto 1873 al tempo del Culturkampf.

«Le leggi proposte dal Suo Governo - scriveva il Pontefice - mentre recano pregiudizio alla religione, non fanno che *minare il trono della stessa vostra Maestà*. Chiunque è battezzato appartiene in qualche modo al Papa».

Come rispose l'imperatore?

«Santità, il clero cattolico riconosce come quello protestante riconosce, il dovere dell'obbedienza all'autorità secolare. Faccia cessare Vostra Santità un'agitazione fomentata, alterando la verità e abusando della ecclesiastica autorità».

Si è accennato alla possibilità di lotte religiose in Italia, come ragione che ci allontani dal fare buone leggi, le quali siano richieste dai bisogni sociali. Se non sono richieste e se non sono buone, dobbiamo evidentemente non farle; ma non già astenerci da esse per il timore chimerico di questa lotta minacciata in nome del sentimento religioso offeso.

In queste lotte spera, queste lotte cercò di eccitare quel partito che abusa della religione e l'abbassa al livello di un'arma politica per riacquistare il potere temporale, il quale fu l'espressione più alta della mescolanza delle cose temporali alle spirituali, la base della teocrazia romana: quel partito (voglio adoperare, per non essere accusato di eccessività di linguaggio, le parole del padre Curci), il quale, sotto il nome di partito cattolico, il peggiore di tutti i nomi, è del cattolicesimo una vergogna ed un danno, e che in Italia sta tenendo tuttavia il campo. Ma sono vane le speranze di questo partito.

Nessuno Stato, è bene proclamarlo in questa aula dopo le cose dettevi, ha accordato tanta libertà alla Chiesa, quanto le ne accordò l'Italia. Or bene, contro quale Stato la Chiesa ha pro-

testato più volte, più a lungo, più solennemente e virulentemente in nome della sua libertà? Tanta libertà ha potuto concedere alla Chiesa lo Stato nostro, perchè il cattolico italiano, assai più che il cattolico di qualsiasi altro popolo, sente nella sua coscienza netta e chiara la distinzione fra i doveri che il cattolico ha verso la Chiesa e verso Dio, e i doveri che ha verso la patria: sente che solo nelle cose esclusivamente spirituali riguardanti la religione è soggetto all'autorità religiosa, che questa può usurpare, non esercitare alcun diritto di comandare o di vietare nelle cose di ragion civile, sociale e politica.

Fu detto dai vescovi veneti nella loro petizione al Senato del 1890: « La legge sulla precedenza sarà inefficace, perchè il cristiano si ricorderà che bisogna ubbidire prima a Dio che agli uomini ». Ma dov'è, noi domandiamo, il precetto di Dio che vieti la precedenza?

Ma non vedete che in questo modo si pretende che possa disobbedire alla legge il cittadino, non il cattolico, si pone in conflitto l'ordine dato dal cielo con la prescrizione della legge, e che il precetto di Dio non ci ha che vedere?

Nelle citate parole della petizione non vi è forse una istigazione alla disobbedienza alle leggi? Non sarebbe la prima delle leggi, alle quali non si crede tenuta ad obbedire una classe di cittadini che si stima sottratta alle nostre leggi. Chi deve vigilare alla esecuzione di queste non chiuda gli occhi per non voler vederne l'infrazione e per non voler provvedere. Fu detto: « siffatte leggi al clero dispiacenti non avrete animo nè virtù di applicarle ». E qui furono citati degli esempi per provare l'impotenza del Governo e della legge. Esempio per esempio, io potrei citare quello del prete Clement, che, pubblicò un trattato sul potere *irrefragabile et inébranlable* della Chiesa sopra il matrimonio dei cattolici. Maria Teresa condannò il libro come un attentato ai diritti ed alla supremazia della sovranità, contenente asserzioni false, perniciose e temerarie. Il procuratore generale delle Fiandre processò il canonico che domandò perdono e ritrattò il suo libro.

Si disse ancora: « Applicate questa legge, e farete dei martiri ». Ma questo ragionamento si applica a tutti i reati politici o d'opinione. Per-

ciò dovremmo far a meno di leggi punitive per essi?

Quando non si tratta di un reato d'indole naturale, chi commette il fatto agisce spinto da un ordine di idee diverso da quelle predominanti e per imporsi e soprapporsi all'autorità. O delinquente o vittorioso; o martire o trionfatore. Cosicché la punizione fa sempre dei martiri in questi casi; ma è forse questa una buona ragione per lasciare impuniti i fatti di rivolta, di sedizione, di ribellione?

Fu detto « che la prescrizione della precedenza viola ed offende la legge sulle guarentigie ». Io veramente non so trovare il più lontano rapporto fra la legge delle guarentigie e quella sulla precedenza del matrimonio civile.

L'art. 17 della legge sulle guarentigie, che io non son chiamato ora a giudicare, ha abolito l'appello dall'abuso.

Forse che noi ristabiliamo questo appello con la precedenza del matrimonio? Invece badate. Per lo stesso art. 17 gli atti *contrari alle leggi dello Stato*, all'ordine pubblico, lesivi di diritti, sono privi di effetto e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. Dunque questo articolo non limita ma riconosce la facoltà nostra di stabilire la contravvenzione e dipunirla anche nel ministro del culto.

Non è che la legge delle guarentigie c'impedisca di regolare le funzioni del ministero ecclesiastico. Come lo regolammo per le processioni, così abbiamo diritto di regolarlo per gli atti religiosi nunziali. L'art. 9 dichiara, che il dominio pontificio è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale. Volete estendere a tutto il clero quanto disponeste soltanto per il Pontefice?

La legge delle guarentigie non tolse ma accrebbe l'azione punitiva dello Stato verso il clero.

Il Minghetti scrive: Lo Stato rinunciò al sistema giurisdizionale, agli appelli da abuso, ecc., rinunciò alle vecchie difese preventive ma ne creò di nuove, le misure repressive, perchè non avrebbe potuto restare senz'armi.

Un'altra autorità. Cito un nostro illustre collega, uno dei più autorevoli commentatori ed espositori del Codice civile, il senatore Francesco Bianchi, presidente di sezione al Consiglio di Stato. Esaminando la questione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile,

diritto per lui inconfutabile dello Stato, scrive: « Le Chiese sono associazioni libere nei loro rapporti interni, ma soggette alla vigilanza dell'autorità dello Stato per date estrinsecazioni... Non è esorbitante e ingiustificata la legge che, rivolgendosi anche ai ministri del culto, che non cessano di essere cittadini e soggetti alle leggi dello Stato, ingiunge loro di astenersi non dalla celebrazione del matrimonio religioso, ma di accertarsi che si sia proceduto alla celebrazione del matrimonio civile ».

Qui fu detto: badate vi sono dei pericoli che ci minacciano, ci sono i partiti estremi che si agitano, non aggiungete nemico a nemico.

L'*Osservatore romano* nel novembre del 1899 diceva: O l'Italia in balia del socialismo e dell'anarchia, o l'Italia ai piedi del Papa.

I Governi assoluti per avere difesa contro i popoli, si capisce che cercassero di patteggiare e che abbiano patteggiato con gli uomini di Chiesa per procacciarsene, con volontarie concessioni di autorità pubblica, l'appoggio. Ma guai se i governi degli Stati liberi facessero ricorso a queste armi, a questi agenti! Contro quel tacito invito, per le preoccupazioni dell'ora presente, invoco ancora una volta le parole di un uomo che fu uno strenuo difensore dei diritti dello Stato, un uomo che il Senato si senti onorato di avere nel suo seno e fra i suoi capi, e che tutta Italia rispetta ed onora.

Le condizioni attuali di cose fanno presentire prossime delle trasformazioni nelle quali è assai facile oltrepassare la meta e trasmodare. Le dottrine e i tentativi di partiti sovversivi; l'abbassamento del sentimento morale; l'individualismo prevalente in tutte le classi; la enorme forza materiale accentrata; la inoperosità stolidità e colpevole di una gran parte delle classi dirigenti, possono far sorgere paurosi pronostici sulle civili società: si può temere un ritorno al sistema medioevale della dipendenza del potere dello Stato dall'autorità ecclesiastica. Ma abbiamo fede nella civiltà e nel progresso delle società civili. L'idillio della pace perpetua fra Stato e Chiesa non è cosa più seria di quella della pace perpetua fra gli Stati. In Italia non è la libertà della Chiesa che sia minacciata, non vi è pericolo che il Papa, suprema podestà religiosa, possa essere creduto sul serio prigioniero o sotto la influenza o dipendenza del Governo d'Italia.

Il pericolo è che la politica del nostro paese cada nelle mani di un partito che governi a nome del Papa e sotto la sua autorità politica.

L'accordo, si dice, la concordia e la pace, non la contrarietà, l'ostilità fra Chiesa e Stato.

E chi mai di noi desidera fare ostilità alla Chiesa?

Noi non facemmo mai cosa che abbia provocato una giusta e legittima contrarietà della Chiesa contro lo Stato nostro. Le contrarietà e le ostilità della Chiesa contro di noi dipendono soltanto dal male sperato ricupero del potere temporale, dalle pretensioni della autorità ecclesiastica a danno dello Stato. Il soggetto dei dissensi non deriva da ciò che lo Stato siasi arrogato o si arroghi l'autorità religiosa, ma perchè l'autorità ecclesiastica vuole impossessarsi più o meno del potere temporale, giuridico e politico dello Stato; e perchè non si accontenta della indipendenza in materia esclusivamente religiosa. Di più è impossibile di concederle. Alle pretensioni temporali e mondane dell'autorità religiosa senza debolezze o peritanze lo Stato risponda con un *non possumus*, assai più insormontabile che non il *non possumus* del Vaticano. (*Bravo! Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Signori senatori. Concedete pure che dopo discorsi tanto eloquenti, io esprima alla buona, nel modo più spiccio che mi riesca, i motivi per i quali mi sono associato alla proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale di cui fo parte.

Io sono d'accordo col senatore Vitelleschi sulla massima che uno Stato non deve affrettarsi con nuovi provvedimenti legislativi a curare qualsiasi inconveniente, appena si manifesti; credo anzi anche io che debba fare come il medico sapiente, che molto aspetta dall'opera risanatrice della natura. Ma sono i matrimoni illegali in così piccolo numero, sono così isolati che accennano a diminuire, e fanno sperare che spariranno da sé?

Pur troppo no. I documenti ufficiali danno cifre così grosse che, anche rettificata e corretta, rappresentano una piaga sociale tanto profonda, una perturbazione civile e mora' e così grave, che non permettono allo Stato di starsene inoperoso.

Due nostri illustri uomini di Stato e pubblicisti, l'Eula ed il Vigliani, che sono stati più volte rammentati nella presente discussione, i quali avevano dimostrato la più grande ripugnanza ed avversione ai provvedimenti coercitivi per impedire i matrimoni illegali, non esitarono a proporli quando, giunti al potere, poterono misurare la estensione e la gravità del male.

Del resto su di ciò non vi è divergenza fra il ministro e l'Ufficio centrale; bisogna che lo Stato provveda.

Ora io ho insieme all'Ufficio centrale il convincimento che non vi è provvedimento più efficace di quello che è stato adottato da tutti i paesi civili, che hanno introdotto il matrimonio civile obbligatorio, cioè la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Le notizie che intorno a ciò si hanno da paesi tanto diversi, per indole ed istituzioni, accertano che quella precedenza non ha prodotto alcun inconveniente, nè dato luogo ad alcun reclamo.

È questo il motivo prevalente che ha indotto me a preferire la proposta dell'Ufficio centrale, conforme a quella fatta dal predecessore dell'attuale ministro di giustizia.

In questa convinzione mi ha rafferma anche il giudizio di un illustre scrittore di materie giuridiche e sociali il professor Gabba, tanto più che egli non è un difensore e molto meno un caldo sostenitore del matrimonio civile obbligatorio.

Egli anzi nell'opuscolo che ho avuto nelle mani sulla precedenza del matrimonio civile al religioso, incomincia dal dar la colpa dei gravi inconvenienti e delle perturbazioni morali che egli riconosce gravissime, dei matrimoni illegali, allo Stato italiano perchè ha introdotto la istituzione del matrimonio civile obbligatorio, che egli non crede essere stato mai necessaria, nè opportuna.

Dopo ciò però convenendo che non è possibile tornare indietro sostiene che lo Stato è nell'obbligo ora di riparare agli inconvenienti e che per far ciò non vi è altro mezzo che accettare l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile con coercizione anche sopra i membri del clero, sopra i sacerdoti medesimi che contravvenissero a tale disposizione.

Dichiara che questo è doloroso, che è anche

un male ma che a questo bisogna ricorrere per riparare un male maggiore.

Dopo questo giudizio, per me abbastanza autorevole, e delle prove e degli argomenti in appoggio che egli dà nella sua memoria, io ho voluto da me investigare qual fondamento abbia l'argomento che ho udito più volte qui dentro, e molto più fuori ripetuto che, sia cioè una violazione della coscienza religiosa, direi quasi un sacrilegio, il costringere il prete cattolico sopra tutto a negare la benedizione nuziale a chi la chiede, non solo per mettere in pace la coscienza, ma altresì per dare la rispettabilità ad uno speciale concubinato e farlo accettare come matrimonio, non ostante non vi sieno indossati gli obblighi e i carichi che la legge dà ai veri matrimoni legali.

Io sono ricorso a delle fonti autorevoli per avere i dati sui quali formare un mio convincimento. E per tali fonti ho scelto gli scritti di uno dei nostri più dotti colleghi, l'onorevole senatore Piola.

Nel suo libro sulla questione del matrimonio egli inserisce, dopo averli citati nel testo, i decreti sul sacramento del matrimonio di un Concilio della Chiesa di Francia; e lo fa perchè esso è un riassunto preciso della dottrina cattolica sul matrimonio, dottrina che ha nel testo esposto.

Ora in questo decreto l'ultimo articolo è del tenore seguente, che l'onor. Piola mette in rilievo:

« La benedizione nuziale non sarà mai data che dopo che gli sposi avranno compite le formalità prescritte dalla legge civile ».

L'illustre autore aggiunge in calce, che gli atti del Concilio furono sottoscritti da 33 vescovi e nota che i componenti questo Concilio appartenevano al clero fin da prima della rivoluzione, che dai Governi della rivoluzione non avevano mai avuto nessun beneficio invece proscrizioni, che non erano state chieste dal Governo allora imperante, le loro decisioni ma che erano ispirate dalla loro coscienza. Ciò ha rassicurato molto la mia coscienza...

PIOLA. Domando la parola per fatto personale.

Se mi permettono un'osservazione....

PRESIDENTE. Parlerà a suo tempo.

CANNIZZARO... Dell'onor. Piola, di cui stimo altamente l'autorità, citerò un altro brano del-

l'altro suo libro sulla libertà della Chiesa. Egli, buon cattolico quanto ottimo patriota, dà consigli al Governo in una circostanza molto simile all'odierna.

Si era proposta anche allora una legge per riparare alcuni inconvenienti dei matrimoni illegali, una legge cioè sulla precedenza del matrimonio civile.

I vescovi avevano fatto petizione contro tale progetto.

Ora egli dice in quel brano:

« Ci sembra che il Governo potrebbe rispondere così a quella petizione:

« Le gravissime ragioni d'ordine pubblico che impongono al Governo questo progetto devono aver ragione anche davanti al giudizio dei vescovi. Ci provvedano essi mediante una deliberazione collettiva colla quale ordinino ai parroci di non celebrare l'atto religioso del matrimonio se non quando consti ad essi la celebrazione già fatta dell'atto civile; una deliberazione del resto che fu presa dal Concilio della Chiesa di Francia nel 1796 e che alcuno dei vescovi stessi d'Italia hanno già preso individualmente. Allora il Governo ritirerà il suo progetto di legge ».

Parmi adunque che nella coscienza si può essere sicuri chiedendo ai vescovi che impongano essi il divieto della benedizione nuziale prima del matrimonio civile.

Veramente gli altri Stati non hanno fatto queste trattative, ma hanno deliberato di propria autorità i mezzi coercitivi per obbligare il clero a rispettare la legge sul matrimonio civile. Ma noi possiamo essere più rimessivi, e provare i mezzi di conciliazione, che in qualche momento di calma morale, o meglio di maggiore libertà nel clero accennarono a potere riuscire.

Al progetto ministeriale si attribuisce il pregio - almeno l'ho udito dire fuori di qui - di essere accettato dai vescovi, e quindi non destare antipatie nel clero. In questo caso i vescovi avrebbero limitata la loro generosità a permettere che i parroci dichiarino i matrimoni illegali già fatti, lavandosene le mani e lasciando poi allo Stato la cura di perseguire le pecorelle smarrite, per ricondurle all'ovile della legge.

Intorno a ciò io non posso non dire francamente la mia opinione, per quanto possa valere.

Le disposizioni del disegno di legge ministeriale, nel quale è esclusa qualunque coazione sul ministro del culto, dai partiti liberali che in tutti gli Stati d'Europa combattono da un lato le sette sovversive e dall'altro quella organizzazione internazionale che, colla maschera religiosa, sta facendo in questa fine di secolo gli estremi sforzi per distruggere tutte le conquiste della civiltà moderna, saranno, giudicati, se non una completa abdicazione dell'autorità civile, per lo meno una eccessiva condiscendenza, e concessioni senza sufficiente compenso. (*Approvazioni*).

Il mio onorevole amico senatore Canonico ha detto, in difesa della libertà di anteporre il matrimonio religioso al civile, che ciò non si debba fare per riguardo ai membri del clero, ma per rispetto della libertà di coscienza degli sposi medesimi: ed ha indicato il pericolo che uno dei coniugi abbia promesso di fare il matrimonio religioso, e che poi non adempia la promessa.

Or questo inconveniente non credo si sia verificato che in Francia, pochissime volte, e specialmente nel momento in cui era più fervente la intolleranza rivoluzionaria.

Ma poi, per quanto io ne abbia domandato a persone che esercitano l'avvocatura in Francia, questo fatto non si è più ripetuto.

Non ho udito che nel Belgio, paese cattolicissimo, si sia avuta alcuna preoccupazione su tal pericolo.

Non so che in Italia vi sia stato un sol caso di questa temuta grave offesa alla coscienza di una donna credente.

Se casi simili si manifestassero ora, allora io convergo bisognerà provvedere, ma non permettendo l'omissione degli atti civili preparatori al matrimonio, perchè ciò dà luogo a quegli inconvenienti che sono stati detti e ridetti, e soprattutto a quello di far eseguire dei matrimoni religiosi che non possono poi essere in alcun modo legalizzati.

Aspettiamo però che si verifichino gli inconvenienti, ed allora per parte mia non ho alcuna difficoltà di consentire a quelle modificazioni che si crederà utile d'introdurre; ma la precedenza obbligatoria degli atti civili non dev'essere soppressa.

Noi dobbiamo curare altro grave male.

Molti son quelli che promettono di fare il ma-

trimonio civile dopo aver fatto quello religioso, e poi o per negligenza o per perfidia o per ostacoli che non possono superare non adempiono la promessa.

Questo è il fatto che dà luogo ai gravi inconvenienti lamentati nei documenti ufficiali.

Per rimediare a questi inconvenienti non vi è che la precedenza del matrimonio civile.

Vi è un altro inconveniente, dicono, dando la precedenza al matrimonio civile.

Come faranno quei poveri militari che mancano di dote? Almeno ora hanno il conforto di poter fare il matrimonio religioso, che tranquillizza le loro coscienze.

Signori, io dico che se non vi fosse altro motivo per mantenere la precedenza al matrimonio civile, questo sarebbe per me un motivo fortissimo.

Questi matrimoni hanno prodotto effetti molto funesti, non solo ai coniugi ma anche alla loro prole.

Ma su ciò si è già provveduto.

Per, tutte queste ragioni che ho accennato, e che altri oratori hanno messo e metteranno meglio di me in evidenza, io conchiudo: il sistema più sicuro è quello di fare ciò che hanno fatto tutti i paesi civili che hanno il matrimonio civile obbligatorio, benchè tanto diversi di indole e di istituzioni.

Tutti gli scrupoli di violazione della coscienza del clero mi pare siano stati eliminati da quella citazione che ho fatto del deliberato di un Concilio della Chiesa di Francia.

Io quindi rimarrò fedele al progetto della maggioranza dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Piola per fatto personale.

PIOLA. Giacchè il senatore Cannizzaro mi ha fatto l'onore immeritato di citare il mio nome per una mia piccola pubblicazione sulla questione del matrimonio, debbo per la verità precisare la cosa.

Egli ha citato le deliberazioni del Concilio nazionale francese del 1797. Ora il decreto sul sacramento del matrimonio, del quale fa parte l'articolo che egli ha citato, fu una deliberazione presa dal clero francese in conseguenza della legge del 20 settembre 1792 di quell'Assemblea legislativa sullo stato civile dei cittadini.

In quella legge, nella quale si stabilisce la celebrazione civile del matrimonio, non si fa

alcuna prescrizione relativa all'atto religioso del matrimonio. Quella legge si limita a dichiarare nel suo ultimo articolo che non s'intendeva minimamente di nuocere alla libertà dei cittadini di far consacrare i loro matrimoni, come le loro nascite e le loro morti, colle cerimonie del culto a cui erano ascritti.

Quella legge dunque non imponeva punto che il rito religioso del matrimonio dovesse venire dopo la celebrazione civile. Questo fu una deliberazione di quel clero: un procedimento conforme al principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Ora, se noi abbiamo una grande inclinazione ad imitare la Francia, imitiamola almeno in quel tempo in cui essa aveva in vigore il sistema della separazione della Chiesa dallo Stato, che è il sistema nostro; quel tempo appunto di cui si parla, che corre fra l'anno 1795 e il Concordato del 1801.

Dal fatto pertanto della deliberazione citata del clero francese non si può dedurre la conseguenza che spetti allo Stato il diritto di imporre alla Chiesa una cosa simile; anzi si dovrebbe dedurre il contrario, per la ragione che il nostro Stato non deve essere meno rigoroso colla Chiesa di quello che fosse il Governo francese del Direttorio, il quale aveva una tendenza persecutrice verso di quella.

Ecco quanto mi limito a dire per il fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Negri, altro iscritto.

NEGRI. Signori, il dissenso che si è manifestato fra il Governo e l'Ufficio centrale, a proposito della legge di cui stiamo discutendo, parrebbe cosa di non grande importanza, poichè, chi ben guardi, è un dissenso di pura forma, trovandosi e il Governo e l'Ufficio centrale perfettamente d'accordo intorno alla sostanza ed agli scopi che si vogliono raggiunti dalla legge stessa. E l'uno e l'altro affermano la necessità di riconoscere per legge che la mancanza del rito civile nel matrimonio costituisce una colpa la quale deve portare con sè determinate sanzioni penali.

Tutto il dissenso verte sulla questione della facoltà che il Governo vorrebbe concedere e l'Ufficio centrale vorrebbe negare agli sposi di far precedere una forma all'altra.

Il dissenso dunque è tanto tenue che quasi non si intenderebbe come abbia potuto mani-

festarsi, o come almeno non siasi trovata una via d'uscita, ed anche non si intenderebbe come abbia potuto dar luogo ad una così grande e solenne discussione, se non fosse che questa stessa discussione ci insegna che, sotto a quel tenue dissenso, è latente una questione di principio e d'indirizzo di condotta che lo rende interessante e degno di meditata considerazione.

Il vero è che noi ci troviamo davanti ad uno di quei casi nei quali la grande ed, anzi, vorrei dire, la suprema questione della civiltà moderna, quella dei rapporti fra i doveri ed i diritti emananti dalle credenze religiose e i doveri e i diritti su cui si fonda il consorzio civile ci appare in tutta la sua evidenza, cosicchè la deliberazione che noi stiamo per prendere diverrà necessariamente un indizio del nostro modo di comprendere quell'arduo problema.

Nel disordine della barbarie successo allo sfacelo del mondo antico, la Chiesa aveva presa in mano la tutela della società civile, e come ad essa spettò, per lunghi secoli, il monopolio della scienza così spettò pure il diritto di dare la sanzione a tutti quegli atti che sono necessari alla conservazione ed alla continuità del consorzio umano.

L'emancipazione del pensiero scientifico che è stata la grande conquista dei tempi moderni portò con sè l'emancipazione della Società dalla tutela ecclesiastica a cui era stata per tanto tempo soggetta; la Chiesa perdette quei privilegi che ne facevano un'autorità dominatrice e la Società cercò e trovò in sè stessa gli elementi della sua costituzione, e le sanzioni necessarie al regolare svolgimento del proprio organismo.

Se non che, siccome la Chiesa anche quando agiva quale autorità civile era pur sempre un'autorità religiosa, la quale dava agli atti umani una sanzione divina, così avvenne che, malgrado l'indipendenza acquistata dalla Società civile, essa conservò tutte quelle funzioni che sono necessarie all'esistenza d'una Società religiosa; e così avvenne che, pei tre momenti essenziali della vita umana, la nascita, il matrimonio e la morte, si costituì uno stato religioso che vive al fianco dello stato civile, sebbene a questo solo sia riconosciuta un'efficacia legale.

Nel concetto veramente moderno della libertà lo Stato civile dovrebbe progredire per la sua strada, senza punto curarsi dello stato reli-

gioso che gli sta al fianco finchè l'uno e l'altro si mantengano nella sfera rigorosa delle proprie competenze.

È, per esempio, cosa indiscutibile che lo Stato ha il diritto di regolare lui la proprietà ecclesiastica perchè la funzione di proprietario non si svolge che nei rapporti della società civile all'infuori di ogni idea religiosa. Ma lo Stato non può, senza ferire il concetto più essenziale della libertà, turbare con le sue inframmettente tutti quegli atti di culto i quali simboleggiano idee ed aspirazioni alle quali può essere completamente estraneo, ma che pur deve rispettare.

Ed infatti avvenne che mentre lo Stato istituì i suoi registri per le nascite, i matrimoni e le morti, e proclamò che questi registri sono per lui i soli documenti che hanno efficacia legale, esso lasciò che la Chiesa amministrasse i suoi sacramenti, e ne registrasse l'esecuzione, senza punto curarsi nè del modo, nè del tempo con cui essa compie queste sue funzioni. Tale duplice registrazione, dirò così, civile e sacramentale, non offre alcun inconveniente per le nascite e per le morti, ma ciò pare non avvenga per i matrimoni, perchè l'esistenza di due forme di matrimonio, l'una destinata a tranquillare la coscienza e l'altra ad obbedire alla legge civile, dà il modo di soddisfare la passione, mettendo in pace la coscienza ed insieme eludendo la legge, quando l'eluderla porti con sè determinati vantaggi, e, cosa più grave ancora, può offrire all'uomo sleale e intollerante di un vincolo che non sia passeggero il modo di continuare un inganno di cui la donna ignara è la vittima miseranda.

Io udii, per verità, alcuni oratori in quest'aula porre in dubbio l'esistenza di questi mali nel nostro paese, o dire che si verificano in una misura così tenue che non varrebbe la pena di occuparsene, e che bisogna lasciar il compito di toglierli del tutto alla civiltà che progredisce.

Se le cose stessero veramente così, certo, il miglior partito sarebbe quello di ritirare questo disegno di legge. Ma, dal momento che il Governo l'ha presentato, io devo supporre che l'esistenza di questi mali è accertata, perchè la loro esistenza è la sola giustificazione della presentazione del progetto stesso.

Ciò posto, risulterebbe evidente che la proclamazione dell'obbligatorietà del matrimonio

civile non basta per sé stessa a togliere il pericolo delle frodi e degli inganni, non basta a salvare lo stato civile dai pericoli e dalle minacce, che gli vengono dall'esistenza contemporanea di uno stato religioso. Bisogna dunque riconoscere per legge che il matrimonio religioso, non accompagnato dal matrimonio civile, costituisce una colpa che deve essere punita con determinati castighi.

Fin qui, mi pare, sono tutti d'accordo; d'accordo il Governo e l'Ufficio centrale, d'accordo anche, sebbene alcuni senza entusiasmo, quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione. Ma fin dove, ed a chi si può estendere il concetto di colpa nel matrimonio religioso non accompagnato dal matrimonio civile? Qui sta il punto essenziale, qui comincia il dissenso, e qui fa capolino quella questione latente di cui ho parlato cominciando.

Il modo più semplice per difendere le esigenze dello Stato sarebbe evidentemente quello di proclamare, come fa l'Ufficio centrale, l'obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile, e di rendere responsabili della mancata osservanza non solo gli sposi, ma anche il sacerdote che ha celebrato il rito.

Ma qui sorge un dubbio. La mancanza del matrimonio civile basta per sé stessa a dare al rito religioso il carattere di una colpa?

La questione per se stessa è assai incerta, e, per verità, è strano che lo Stato, per il quale il rito religioso non è un matrimonio, voglia poi punirlo appunto perchè vi riconosce il carattere di matrimonio.

Ma, comunque sia, non può essere che una colpa convenzionale, una colpa, cioè, che deriva da una determinata organizzazione che la società in un dato momento ha dato a sé stessa.

Ora, se è una colpa convenzionale, evidentemente non si può addossarne la responsabilità se non a chi è legato dalla convenzione, da cui scaturisce il carattere di colpa.

Ora è verissimo che il sacerdote è un cittadino come un altro, e quindi tenuto alla osservanza delle leggi del suo paese; ma in quanto però egli agisca da cittadino. Ma, quando egli agisce da ministro del culto, quando egli prega, comunica, confessa, eseguisce infine tutti gli atti del suo ministero, egli non ha doveri verso lo stato civile, egli non può avere doveri che

verso l'autorità ecclesiastica e sopra tutto verso la propria coscienza e verso il suo Dio.

E sia pur vero quello che è stato detto dal senatore Cannizzaro e confermato dal senatore Piola, che, in Francia, in un certo momento, alcuni vescovi hanno dichiarato che il matrimonio religioso non poteva celebrarsi senza che fosse fatto il matrimonio civile; ma, come ha osservato il senatore Piola, fu una deliberazione isolata di alcuni vescovi, da cui non si può dedurre nello Stato il diritto di imporre lui la precedenza del matrimonio obbligatorio. Il matrimonio infine è, per la Chiesa, un sacramento. Come, dunque, potrete punire il sacerdote il quale lo amministra a chi glielo chiede, avendo eseguite tutte le condizioni che la Chiesa, sola giudice competente in materia di sacramenti, determina e vuole? Uno Stato, il quale ponga lui le norme e le condizioni con le quali un sacramento dev'essere amministrato, è uno Stato che evidentemente esorbita dalle sue competenze.

Lo ha detto il senatore Borgnini. Non è forse evidente che una legge, per esempio, che punisse il sacerdote il quale amministrasse il battesimo a un bambino, se chi lo presenta non presentasse insieme l'atto che prova l'avvenuta denuncia allo stato civile, sarebbe una legge iniqua o almeno eccessiva?

Ma si dice: dalla mancanza del rito civile vengono funeste conseguenze.

È vero, ma sono conseguenze puramente civili, e tocca allo Stato, in quanto è Stato civile, a porvi riparo.

E qui mi pare che il disegno di legge presentato dal Governo riesca propriamente a difendere le legittime esigenze dello Stato senza uscire affatto dalla sfera dei suoi diritti.

Perchè non mi ha persuaso il senatore Pellegrini quando voleva sostenere che, se è una esorbitanza il pretendere che il sacerdote non eseguisca il matrimonio religioso, quando non sia preceduto dal matrimonio civile, sarebbe una esorbitanza non minore ciò che è proposto nel disegno di legge ministeriale, cioè, che il sacerdote abbia a fare la denuncia del sacramento da lui amministrato. Ma ciò non è, perchè il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa propriamente un cittadino come un altro ed allora agisce anche sopra di lui la convenzione civile, e allora voi potete imporgli

l'obbligo di questa denuncia e punirlo se non obbedisce alle disposizioni della legge.

Io credo pertanto che il disegno presentato dal Governo s'ispiri ad un giusto concetto dei diritti dello Stato e, nel medesimo tempo, al vivo sentimento dei diritti della libertà del pensiero e delle coscienze.

Certo anche quel disegno di legge presenta il fianco a molte obiezioni ma questa è la condizione necessaria del fatto che il legislatore volle legiferare in un campo che non gli appartiene.

Stabilita una premessa illogica deve necessariamente dedursi una cosa che non è perfetta.

È uno di quei casi nei quali o bisogna rassegnarsi a non far nessuna legge o rassegnarsi a fare una legge imperfetta.

L'Ufficio centrale preferisce il sistema della obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile. Ma, nella sua bella e limpida relazione, non mi pare che egli abbia toccato il fondo della questione e si è limitato a polemizzare molto abilmente contro il progetto ministeriale onde dimostrare la maggiore efficacia di quello da lui proposto.

Ora qui a me parrebbe molto facile il dimostrare contro di lui che, in quanto a perfezione, non ce n'è affatto anche nel disegno dell'Ufficio centrale, il quale probabilmente non varrebbe più dell'altro a togliere radicalmente la possibilità delle frodi e degli abusi. Già, o signori, le sanzioni penali, anche quando sono enormi, non hanno mai tolto il delitto dalla faccia del mondo, perchè la passione trova sempre il modo, in dati momenti, di passar sopra ai pericoli ed alle minacce.

Ma figuriamoci quando le sanzioni penali sono necessariamente tanto tenui come in questi due disegni di legge!

Non sarà certo nè l'entità della pena per se stessa, e non sarà nemmeno il maggior rigore con cui venisse applicata che potrà davvero migliorare le condizioni.

Le condizioni non potranno venire migliorate che dall'avvertimento che la parola del legislatore conterrà per gli sposi, come ha detto egregiamente l'onorevole ministro nella sua relazione.

Ma mi permetta il Senato che io guardi un po' da vicino le obiezioni dell'Ufficio centrale;

e prima di tutto io vorrei dire che la disobbedienza del sacerdote a me pare molto più facilmente verificabile nel disegno di legge dell'Ufficio centrale che nel disegno del Ministero.

Infatti, dato un sacerdote *fanatico*, e sottolineo questo epiteto perchè, sebbene io abbia applaudito, e di gran cuore, a molte delle cose dette dall'onorevole senatore Borgnini nel suo eloquente discorso, io forse mi permetterei di trovare indulgente il suo giudizio su quei vescovi e su quei preti, i quali hanno osato turbare la coscienza dei fedeli, sul letto di morte, perchè avevano acquistato dei beni ecclesiastici.

A me pare che quei vescovi e quei preti non hanno tenuta alta, ma hanno invece disonorata la santità del loro ministero. (*Benissimo, approvazioni*).

Dato dunque un sacerdote fanatico sarà facile persuaderlo a celebrare il matrimonio religioso anche non preceduto dal matrimonio civile, perchè egli crederà di compiere un alto dovere del suo ministero, ed anche nella visione di futuri pericoli egli troverà un incoraggiamento nell'idea del martirio pel dovere compiuto, ma sarà invece estremamente difficile il persuadere un sacerdote di non fare la denuncia del sacramento da lui amministrato, perchè quella mancanza non avrebbe giustificazione alcuna, e probabilmente sarebbe disapprovata da quella stessa autorità ecclesiastica da cui direttamente dipende.

Ma l'Ufficio centrale richiama la nostra attenzione sopra i danni gravissimi che potrebbero derivare dal fatto che uno degli sposi, compiuto il matrimonio religioso si rifiutasse a celebrare il rito civile, ed il relatore eloquentemente esclama nella sua relazione: « Chi alla donna, forse gestante, giustificherà, la legge che consentendo prima del matrimonio civile il religioso concorse a porla in tanta trepidanza per l'avvenire non suo soltanto ».

Certo il male sarebbe doloroso perchè quella donna sarebbe senza sua colpa condannata a vivere in concubinato davanti alla legge; ma un inconveniente analogo, come è stato già osservato da altri, si verifica col disegno dell'Ufficio centrale. Rovesciamo l'ipotesi, ed avremo uno di quei casi a cui hanno alluso, se ben ricordo, i senatori Canonico e Vitelleschi. Avremo il caso di due sposi di cui il ma-

rito, dopo compiuto il matrimonio civile, per un pregiudizio fallace di libero pensatore, si rifiuterà di eseguire il matrimonio religioso promesso alla sposa credente.

E chi non vede le dolorose conseguenze dell'atto sleale, la discordia nella famiglia, l'ansia angosciata di un'anima che si crede colpevole, l'istituzione, infine, di una specie di concubinato morale che ne inquina e ne amareggia tutta l'esistenza?

Ma l'Ufficio centrale fa un'altra ipotesi, quella di due sposi i quali, di comune accordo, si adattino a subire le penalità prescritte dalla legge pur di compiere il solo matrimonio religioso. E ciò in vista dei vantaggi che potrebbero venir loro dalla mancanza del rito civile. Vantaggi, che, data la legge del Ministero la quale fa derivare, dalla mancanza del rito civile, la perdita di tutti i diritti di vedovanza, si riducono in ultima analisi a questi due: alla maggiore libertà che gli sposi potranno avere davanti alla prole, necessariamente illegittima, che nascerà dalla loro unione e soprattutto nella facoltà di potersi abbandonare vicendevolmente quando meglio loro aggrada; facoltà questa certamente assai comoda in un paese dove non esiste il divorzio.

Ma io mi permetto di osservare che questa ipotesi è affatto campata in aria, perchè quei due sposi sono due creature schematiche, ma nella realtà, psicologicamente impossibili.

Infatti una delle due: o essi credono nella efficacia del rito religioso, o non ci credono.

Se non ci credono, ne faranno senza e vivranno senz'altro in un molto comodo e libero concubinato, ma se ci credono è chiaro che il vincolo religioso avrà per loro un'importanza molto maggiore di quello civile, perchè quest'ultimo non è che un contratto, l'altro invece è un impegno davanti a Dio.

Non è dunque ammissibile l'esistenza di due sposi i quali si uniscano col solo matrimonio religioso in vista della maggior libertà che possa derivare a loro davanti alla prole e in vista della facoltà di fare quel divorzio che la religione appunto non vuole.

Curiosi davvero sarebbero questi sposi i quali avrebbero tanta fede nel loro Dio da non volersi unire in matrimonio senza averne avuta la benedizione, ma che poi si riserverebbero la

facoltà di giuocargli il brutto tiro di canzonarlo atrocemente (*Ilarità*).

Ma fra le obiezioni proposte dall'Ufficio centrale una ve n'ha che, data la legge come è stata presentata dal Ministero, mi pare veramente grave ed è quella su cui, se bene rammento, ha parlato ieri il senatore Finali ed oggi ancora il senatore Pellegrini.

Gli impedimenti contemplati dalla legge civile al matrimonio non sono identici agli impedimenti contemplati dalle leggi ecclesiastiche. Potrebbe dunque avvenire che, compiuto un matrimonio religioso, l'autorità civile si trovi come moralmente obbligata a passar sopra agli impedimenti che la legge civile porrebbe all'unione degli sposi, a ciò trascinata dalla riluttanza ad essere causa indiretta di un concubinato davanti alla legge. Questa obiezione è certo molto grave, ma io osservo che l'indulgenza dell'autorità civile, la quale sarebbe condotta ad abbandonare i suoi diritti, non potrebbe essere giustificata che dall'ignoranza in cui fossero gli sposi degli impedimenti, che la legge civile potrebbe opporre al matrimonio, perchè, se non vi fosse ignoranza, vi sarebbe frode ed alla frode l'indulgenza non è applicabile.

Ora, perchè quest'ignoranza possa essere presentata come una giustificazione sufficiente è necessario che il matrimonio religioso sia compiuto prima che vengano iniziate le pratiche per il matrimonio civile e ciò certo potrebbe avvenire col disegno di legge presentato dall'onor. ministro, il quale ammette un intervallo di 40 giorni tra la celebrazione dei due riti.

Quest'intervallo a me pare veramente troppo lungo e non lo vedo giustificato da nessuna ragione. Per verità il matrimonio civile dovrebbe seguire immediatamente il matrimonio religioso; ma, se vogliamo anche accordare un intervallo di alcuni giorni, noi faremo la parte più larga a tutti gli eventuali ritardi. E, dato un intervallo così breve, è evidente che le pratiche dei due matrimoni dovranno correre di pari passo, ed allora gli sposi non potranno più invocare l'ignoranza, ed allora sarà tolto quell'inganno e quell'equivoco da cui l'autorità civile potrebbe essere indotta a piegar il capo al verdetto di un'altra autorità.

Con questo emendamento credo che la legge

presentata dal Ministero possa essere sufficiente a difendere le esigenze dello Stato ed a rispettare quella libertà di coscienza e di pensiero che è la più gloriosa conquista della civiltà moderna.

Già ieri dall'onorevole senatore Finali, e oggi ancora dall'onorevole Pellegrini, si è combattuto il progetto del Ministero come se fosse un avviamento all'abolizione del matrimonio civile.

E mi pare che l'onorevole Pellegrini osservasse che già, nella legge del Ministero stesso, il matrimonio religioso ha un riconoscimento ufficiale, tanto è vero che se ne vuole dedurre la necessità e l'obbligo di contrarre il matrimonio civile.

Ora, se voi riconoscete l'esistenza di due matrimoni, sarà breve il passo ad abbandonarne uno, e, data, si dice, la tendenza attuale, non sarà difficile che finisca per essere abbandonato il matrimonio civile.

Questo ragionamento è sottile, ed è logico insieme, ed io ammetto che nella legge vi sia un principio d'incoerenza. Ma già dissi che tale incoerenza è un difetto inevitabile della legge e, del resto, esiste, chi ben guardi, anche nel disegno dell'Ufficio centrale. Ed è eccessiva e del tutto inammissibile la conseguenza che se ne vuol dedurre.

Infatti, dal riconoscimento ufficiale del matrimonio religioso, si deduce nello Stato il diritto di imporre determinate penalità, e questo sarebbe un modo curioso per avvicinarsi all'abolizione del matrimonio civile.

A me pare che, malgrado la logica del ragionamento, questa obiezione sia più che altro un artificio oratorio il quale si spunta contro la realtà dei fatti, perchè il matrimonio civile non può essere oramai distrutto. Esso è entrato nella coscienza dell'opinione pubblica. Io, per parte mia, credo che il matrimonio civile sia una conquista della civiltà, non già pei vantaggi diretti che ne possono derivare, ma perchè simboleggia la indipendenza acquistata dallo Stato civile in faccia alla tutela ecclesiastica. Noi dobbiamo difenderlo, ma per difenderlo non dobbiamo ferire diritti ed esigenze altrui.

Portando, da lungo tempo e per lungo attivismo, in noi le tradizioni della nostra soggezione all'autorità della Chiesa, noi siamo indotti a credere che la libertà del pensiero e

della coscienza non abbia bisogno che di essere difesa contro le pretese e le ingerenze di quella autorità, e finiamo talvolta per dimenticare che l'eccesso della difesa può diventare un'offesa. Così lo Stato ha certamente il diritto, anzi il dovere, di vegliare a che la sua legge non sia trascurata e violata, e di punire chi la viola. Ma, quando per difendere questo suo diritto, egli vuole impedire ai credenti di manifestare il loro rispetto alla fede ed all'autorità ecclesiastica con un atto di pura precedenza formale, o quando vuole impedire al sacerdote di amministrare, senza il suo permesso, il sacramento che gli è chiesto, lo Stato compie un atto offensivo, tanto più offensivo perchè è inutile, potendo lo Stato egualmente difendere i propri diritti, senza uscire dall'orbita delle sue competenze.

Ma vi è, o signori, un'altra ragione d'ordine affatto diverso, la quale m'induce a preferire il disegno del Ministero a quello dell'Ufficio centrale. Risulta da quanto è stato detto che la legge del Ministero, la quale evita di entrare nel campo riservato della Chiesa, non è per essa offensiva, mentre lo è la legge dell'Ufficio centrale, che, in quel campo, non esita ad entrare.

Alcuni degli oratori che mi hanno preceduto hanno trovato, in questo rispettivo carattere delle due leggi, una ragione per preferire la legge del Ministero, perchè pare a loro imprudente e pericoloso acuire il dissidio esistente in Italia fra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Ed io, o signori, vorrei aggiungere, che io preferisco la legge meno offensiva, perchè ho la profonda convinzione che l'offendere inutilmente la Chiesa è la via più sicura per rendere potente e compatto il partito clericale.

Nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa avviene che, ogniquale volta una legge accenni o sembri accennare ad assecondare i desideri dell'autorità ecclesiastica, od almeno a non provocarne i lamenti, quella legge cade subito nel sospetto di una parte dell'opinione pubblica, la quale vi vede una tendenza clericale.

Errore e pregiudizio più grave io credo non possa esistere. Il vero è che quando una legge urta contro l'autorità ecclesiastica più di quello che sia strettamente necessario per difendere i diritti dello Stato, dà in mano a quell'autorità un'arma potente e rafforza il nemico che

si vuol combattere (*Commenti*). Cosicchè, per quanto possa parere un paradosso, io oso affermare che una legge è tanto più clericale quanto più si sforza di non esserlo (*Bene! Commenti*). Ciò viene, o signori, dalla natura del potere che abbiamo di fronte, il quale è così fatto che è tanto più forte quanto appare più debole, tanto più ascoltato quanto appare più offeso, tanto più glorioso quanto appare umiliato.

È la prerogativa questa di tutti i poteri spirituali, la cui forza risiede esclusivamente nell'affetto e nella devozione che ispirano ai loro fedeli, affetto e devozione di cui la pietà per le sofferenze e le offese, vere o supposte, ciò poco monta, è un lievito altamente eccitatore.

Di ciò, o signori, noi abbiamo una prova luminosa in quel fenomeno così grande e così suggestivo per cui la caduta del potere temporale o l'insediamento dell'Italia in Roma, due fatti i quali, apparentemente e di un colpo, hanno trasformato il Papato da tiranno in vittima, hanno avuto per conseguenza l'inaspettato rinverdimento di una istituzione che andava perdendo il suo prestigio.

L'Italia, o signori, che ha un nemico siffatto in casa non deve cercare di renderlo più forte; ciò che vuol dire non deve rendere più energica l'azione di quel lievito eccitatore di cui ho parlato, non deve fornirgli nessuna occasione di alzare una voce di lamento, perchè quella voce rende più accesa e più pugnace la simpatia di cui il mondo lo circonda.

L'Italia venuta in Roma fu, nella sostanza delle sue leggi e nell'indirizzo della sua condotta, temperata e prudente, ma ebbe più volte il torto di fornire al Papato l'occasione di gridare all'offesa e al sopruso; e ciò per le più vane questioni di forma, per meschini puntigli, o per puerili dimostrazioni che in nulla hanno giovato alla causa del paese e meno ancora a quella del libero pensiero.

E noi intanto abbiamo veduto farsi sempre più sottile la schiera già troppo numerata degli amici nostri in Europa.

Ebbene, o signori, quando fosse approvata la legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile, mentre sta davanti a noi un'altra legge la quale, difendendo egualmente i diritti dello Stato, non perturba in nessun modo le coscienze, non dubitate che un

grido di protesta si alzerebbe contro di noi, e quel grido non solo suonerebbe oltre le Alpi, ma troverebbe un'eco anche nel nostro paese, e noi vedremmo avvicinarsi ai nostri nemici molti di coloro i quali oggi ne deplorano la condotta, perchè ad essi parrebbe che, questa volta, quei nostri nemici hanno la ragione dalla parte loro. (*Mormori*).

L'eccesso, o signori, è sempre pericoloso; ma l'eccesso quando è inutile torna di sicuro danno a colui che lo esercita.

La legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile è oggi una legge inutilmente eccessiva.

Che il senno del Senato ne allontani il danno dal nostro paese. (*Rumori, approvazioni, denegazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. Ho seguito con grande attenzione questa dotta discussione, la quale si aggira sopra un argomento apparentemente semplice, che però ne implica altri di grave conseguenza o di grande importanza politica e morale. Ho studiato le due relazioni e non nascondo che mi sono sembrati esagerati gl'inconvenienti che si vogliono attribuire alla legislazione vigente, come m'è sembrato che si eccedesse nel formalismo legale nell'esaminarli e nel descriverli.

D'altra parte un'impressione, alla quale non posso negare molto effetto sull'animo mio, è stata quella di riconoscere che i relatori, e alcuni oratori, hanno trattato con una certa leggerezza l'obiezione di chi avvertiva che non si teneva conto abbastanza della libertà di coscienza nel popolo, e finalmente era naturale che venisse l'osservazione che ha fatto il precedente oratore del pericolo di esacerbare inutilmente il dissidio lamentato tra la Chiesa e lo Stato.

Valentissimi giureconsulti hanno trattate le diverse questioni che si comprendono in queste osservazioni.

Ma come non giurista davvero non appartiene riontrare in tutti codesti minutissimi argomenti, dei quali voi avete avuto oggi un esempio brillante, sottile e profondo nel discorso dell'onor. senatore Pellegrini. Io dunque, per questi motivi aveva intenzione di limitare le mie parole a un solo aspetto dell'argomento,

che era il politico; di limitare anzi più che altro il mio discorso ad una motivazione del mio voto.

Se non che, nella precedente seduta, discese in campo il senatore Finali, il quale con calda parola e coll' autorità che gli danno il suo ingegno, i suoi precedenti politici e la sua posizione, strappava facilmente adesioni anche a concetti che a parer mio erano forse i meno accettabili.

Questa circostanza mi obbligherà ad allungare, mio malgrado, il mio discorso.

In non posso dimenticare che il senatore Finali, in altri tempi, mi fu validissimo cooperatore quando io aveva l'onore di sedere a quel banco come ministro delle finanze e del tesoro, che allora non erano separati.

È non è che in quell' occasione si avessero solamente difficili operazioni finanziarie od economiche da portare ad effetto, perchè noi ne avemmo ancora altre nelle quali gli attriti col clero erano bene altrimenti acuti ed irritanti che non sieno adesso, e si ripercuotevano nel paese e nel Parlamento.

Si trattava allora, o signori, dell' applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche; si trattava dell' applicazione della conversione del patrimonio della Chiesa.

Lo spirito col quale il Governo di allora procedette a codesta operazione fu appunto quello di eseguire rigorosamente la legge; ma di metterci quei temperamenti che potevano giovare a non urtare di fronte la pubblica opinione, e specialmente certi sentimenti delle popolazioni.

Io procedei sempre in tutto cotesto periodo nel più sincero, largo e cordiale accordo col senatore Finali.

Per darvi un' idea dello spirito che animava il Governo in quel tempo io ricorderò che appunto sotto il nostro Ministero, s' intraprese la trattativa per conservare all' Italia il grande e famoso istituto di Monte Cassino, il quale cadeva, pur troppo, sotto la sanzione della legge di soppressione; e le trattative giunsero a buon punto tanto che il mio successore, che fu Quintino Sella, poté concludere codesta sistemazione.

Come vedete, o signori, con siffatti principi procedevamo insieme col senatore Finali e per parte mia li ho continuati a praticare anche

dopo; e nei 20 anni decorsi da quell' epoca in poi mantenne sempre fra noi una ottima relazione di costante amicizia ed intimità.

Ora il Senato intenderà, che dato questo stato di cose se, dirimpetto al discorso che egli pronunziò nella precedente seduta, io avessi mantenuto il silenzio, sarebbe sembrato a tutti che io dividessi le opinioni e gli apprezzamenti che egli espose in Senato.

Signori, io ho ricordato tempi remoti, e prima di entrare in argomento, voi consentirete che io parimenti ricordi che sono il solo senatore oggi in quest' aula che abbia più di 40 anni di nomina.

Io non ne faccio, o signori, un vanto, per chiedervi di accordarmi un' autorità che non ho ed a cui non pretendo; ma ho voluto ricordare questa circostanza perchè sono forse il solo senatore che oggi possa essere qui testimone di tutte le vicende passate durante gli ultimi 40 anni, il che vuol dire durante l' intera storia del Parlamento italiano.

Ebbene, o signori, io confesso che nel discorso dell' onor. Finali mi fece grande impressione il sentir citare il conte di Cavour come uno dei promotori del conflitto con l' autorità ecclesiastica, collo spirito di religione.

Il senatore Finali disse che il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852 combattè virilmente coloro che si opponevano al matrimonio civile. Parve anzi che il senatore Finali credesse che allora fosse sollevata la medesima questione che si agita adesso.

Ora, io ho avuto la curiosità di rileggere la discussione del 1852, ed ho veduto che allora non si trattava affatto di precedenza, ma solo dell' istituzione del matrimonio civile.

Al senatore Finali faceva comodo di citare il conte di Cavour, perchè egli nell' ardore del suo eloquentissimo discorso accusò i miei amici (me no, perchè non avevo ancora parlato) di voler distruggere il matrimonio civile. Questo non è il caso.

Nessuno di noi cerca di distruggere il matrimonio civile: si tratta solamente della precedenza obbligatoria, che non si vuole, si tratta di dare il vero carattere a questa precedenza obbligatoria, che è, mi pare una innegabile violenza alla coscienza di gran parte della popolazione.

Questa è la questione: non mascheriamola, nè mutiamola.

Il conte di Cavour poteva dire naturalmente agli avversari che essi esponevano idee le quali tendevano a risalire al medioevo; ma il senatore Finali non aveva questo diritto. Nessuno di noi ha espresso un concetto retrogrado, al punto da sembrare di voler ritornare al medioevo.

Quanto a me, o signori, come apparirà anche dalle poche e disadorne parole che vado pronunciando, ogni polemica è indifferente, perchè ho quarant'anni di vita in Senato, ed altri venti di agitazione anteriore, che mi giustificano da qualunque accusa di questo genere.

Le parole del conte di Cavour nel discorso del 1852 accennavano evidentemente ad arrivare, come qualche anno dopo arrivò, al grande concetto della libera Chiesa in libero Stato.

E qui anche nella discussione che ho sentito, sono intervenute affermazioni nelle quali io non potrei convenire.

E sono queste.

Bisogna bene intendere che la Chiesa libera in Stato libero, come la voleva e come la definiva il conte di Cavour, non è la stessa cosa che lo Stato ateo.

Lo Stato ateo esisteva appunto in Francia quando si stabilì il matrimonio civile, perchè erano proibite tutte le religioni, e qualcosa bisognava pur fare per dare stabilità e solidità al matrimonio.

Ma per noi, dove lo Stato è tollerante, incompetente in materia spirituale, ma non ateo, e che perciò senza dare effetto legale al matrimonio religioso, deve almeno considerarlo come un fatto e tener conto della opinione che ne ha tanta parte della popolazione, per noi non è possibile fingere d'ignorarlo. E non potendolo ignorare è giusto fare qualche disposizione, che possa conciliare i doveri del parroco, del sacerdote, con quelli dell'ufficiale di stato civile, e che così provveda a togliere certi inconvenienti, i quali, naturalmente, si presentano.

E questo appunto fa, senza urtare nessuna suscettibilità, il progetto del Ministero, il quale io per ciò non esito ad approvare senza nessuna modificazione.

Che la precedenza obbligatoria turbi ed offenda le coscienze di coloro che nel matrimonio davanti alla Chiesa vedono un sacramento re-

ligioso, credo sia inutile discutere. Questo espose già ampiamente e con parola felice ed efficace il senatore Vitelleschi, e su questo punto io mi limito a fare una domanda che sarà forse ritenuta volgare, ma che mi pare rappresenti esattamente il vero.

Io domando a chiunque in quest'aula è padre di famiglia, ed ha delle figlie nubili, se consentirà volentieri di vederle, anche per breve tempo, legate in modo irrevocabile a un uomo il quale non abbia ancora deciso se farà il matrimonio religioso? Io credo che chi si trova in questo caso avrà facilmente risolto il problema che abbiamo davanti.

Mi si dirà che il Codice civile e i tribunali, nel rifiuto di un coniuge di fare il matrimonio religioso, facilmente potrebbero vedere sufficiente ragione per pronunciare la separazione.

Ma chi è che si espone volentieri ad un ostacolo legislativo che mette una fanciulla nel caso di essere per tutta la vita moglie separata dal marito?

Questi, o signori, sono casi che si ha un bel dire che non accadranno; colla vostra precedenza obbligatoria voi esponete tutti i padri di famiglia del Regno d'Italia al pericolo di avere sempre siffatta preoccupazione, e che razza di libertà sia questa, che voi volete imporre, ognuno capisce.

Ma io vado avanti. Ho sentito e le relazioni, e gli oratori, e l'onorevole Finali in particolare, citare gli esempi di tutti i paesi civili che hanno la precedenza del matrimonio civile al religioso, cominciando dalla Francia (sempre la Francia va avanti a tutti quando si tratta di servir di modello alle nostre istituzioni). Ebbene, o signori, mi pare evidente che tutti quei paesi che sono stati citati, sono in una condizione molto diversa dalla nostra, inquantochè non hanno mai avuto, nè voluto, il principio della libera Chiesa in libero Stato.

In Francia, se voi avete tenuto dietro anche alle recenti discussioni su questa materia, troverete che il concetto della libera Chiesa in libero Stato è respinto da tutti, perfino dal clero.

Dunque intanto cotesti esempi non hanno nessun valore per noi, che abbiamo da molti anni stabilito questo principio. E poi domando il perchè fra tutti questi esempi non ho mai sentito citare l'Inghilterra.

Come mai l'Inghilterra, il paese della libertà,

il paese della civiltà più avanzata, che deve avere una legislazione su questo proposito ed anche larghissima non si reca in esempio? L'Inghilterra se non ha la formula della libera Chiesa in libero Stato ha il fatto; là sono diverse confessioni, ognuna va per conto suo; là sono gli israeliti, e i liberi pensatori. Là sono altre confessioni evangeliche, e per ciaschedun caso in Inghilterra si fa il matrimonio senza aver mai sollevato tutte queste sottili, minuziose, irritanti questioni giuridiche.

Varrebbe dunque la pena di studiare le pratiche inglesi; ma nessuno se ne è occupato, nessuno ci ha detto come in Inghilterra il problema è stato risoluto.

Io dubito che noi possiamo imitare l'Inghilterra, perchè da tanto tempo oramai abbiamo il Codice civile, il quale ha stabilito le forme legali del matrimonio. Però sta il fatto che l'Italia è la sola che abbia veramente il principio della *libera Chiesa in libero Stato*: la nostra è dunque una situazione unica ed eccezionale, che esclude qualunque desiderio d'imitare gli altri, e bisogna che noi sciogliamo il nodo conformemente alle nostre condizioni e alle nostre istituzioni.

Non vi nascondo che, sull'esempio del collega Finali, sono andato a cercare, qual'era il concetto del conte di Cavour su questo argomento.

Mi ricordavo un suo discorso famoso: mi ricordavo di avervi assistito dalla tribuna dei senatori al palazzo Carignano, quando il deputato Audinot fece un'interpellanza al conte di Cavour, sulle sue intenzioni circa lo scioglimento della questione romana. Celebre è quel discorso per abilità, per sincerità e per risolutezza nella forma e nel fondo: disse che l'Italia doveva andare Roma e farne la sua capitale, e svolse il suo concetto in modo che non ebbe richiami da nessuno.

Fu una meraviglia per tutta Europa, un esempio veramente singolare, stupendo.

Ora il conte di Cavour in cotesto discorso diceva queste parole: « Noi dobbiamo andare a Roma senza che dai cattolici sia interpretato come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo andare a Roma senza che perciò la indipendenza del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l'autorità estenda il suo potere all'ordine spirituale ».

Ed io domando a voi, a chi pronunziava queste parole poteva mai venire in testa di turbare le coscienze delle famiglie o del clero colla precedenza del matrimonio civile al religioso? E questo per l'appunto nel momento in cui concorrono in Roma i cattolici da tutte le parti del mondo intero?

Ora, o signori, io credo, che sapienza di uomo di Stato insegni che dobbiamo fare in questo come facemmo quando promulgammo la legge sulle guarentigie, dobbiamo continuare in quella politica che ispirò la legge delle guarentigie.

O signori, questa adottata subito dopo le sventure del '49 mantenuta fino ai giorni nostri, questa politica che ispirava nel 1852 i discorsi del conte di Cavour, che gli ispirava il discorso del '61, noi l'abbiamo portata ad effetto nel 1870, ed in sostanza possiamo dire che la politica della legge delle guarentigie ha condotto Vittorio Emanuele da Novara a Roma.

Da 30 anni che questa politica è qui in vigore, esercitata, non si può negare, da ministri di diverse opinioni politiche, ma sempre esercitata fedelmente, questa politica ha condotto a risolvere il più ponderoso problema della storia, cioè quello della convivenza in Roma dei due poteri. Un problema che ha stancato le menti dei più grandi pensatori, cominciando da Dante, che ha agitato lo zelo perfino di santi, venerati come tali dalla Chiesa, senza che fosse stato finora mai risoluto! Questa politica ha dimostrato che noi lasciamo alla Chiesa e sopra tutto al Pontefice la massima libertà. E voi, volete che si faccia oggi un passo il quale è un primo strappo a codesta politica?

Io, lascio da parte tutte le questioni di legalità, tutte le osservazioni sottili, i minuziosi quesiti, e da questo altissimo punto di vista domando a voi senatori italiani: Volete cominciare ora a disdire i principi stabiliti nella legge delle guarentigie? Volete cominciare ora ad adottare una politica che vada a ritroso di quella che ci ha portato a Roma, e qui ci mantiene con l'assenso del mondo intero e sulla base incrollabile della libertà?

Io, signori, spero che il Senato del Regno d'Italia non vorrà pigliare la iniziativa di un atto legislativo che farebbe il primo passo in una via la quale potrebbe essere fatale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il senatore Massabò ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Onorevoli colleghi. L'argomento altissimo, che ci sta dinanzi, non solo ha sempre appassionato le assemblee politiche ogni qualvolta venne in discussione, ma ha suscitato recentemente molto fervore tra gli scrittori e cultori del diritto, tantochè, mentre il fenomeno sociale era per l'innanzi l'argomento prediletto dei sociologi, anche l'istituto giuridico del matrimonio è stato in questi ultimi anni acquisito al dominio degli studi positivi.

Malgrado però la ricca suppellettile di studi ed indagini, che onorano la nostra letteratura giuridica e quella della dotta Germania, non si è ancora riusciti a porre in sodo quale sia l'essenza e il fondamento ultimo dell'istituto giuridico che alcuni fanno consistere nel *consenso*, altri negli *sponsali* ed altri nella copula carnale, sicchè non si ha un sicuro punto d'appoggio per poter considerare con tutta serenità ed obiettività la lotta secolare che intorno a questo istituto combattono con pari ardore la Chiesa e lo Stato.

Ciò procede dacchè l'istituto ha strettissime attinenze non tanto col diritto civile, quanto col diritto naturale e canonico; ond'è che a ragione venne qualificato istituto giuridico-etico-sociale giusta la classica definizione del giureconsulto Modestino, che lo proclamò *consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicata*.

E le divergenze sorgono, specialmente secondo il diverso aspetto, d'onde si esamina il multiforme e grave problema.

Però la stessa Chiesa cattolica non ha mai negato allo Stato il diritto di legiferare sul matrimonio. Essa gli nega soltanto il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico.

Ho voluto premettere queste considerazioni per fissare con precisione i termini del grave e ponderoso problema che dobbiamo risolvere, perchè ad esso si collegano diverse altre questioni che ancora non furono accennate.

Invero alcuni pensano, ed io sono fra questi, che dal momento che si pone in discussione uno dei principi fondamentali del Codice civile circa l'assoluta separazione del matrimonio civile da qualunque matrimonio religioso si debba riesaminare il problema sotto tutti quanti

i suoi aspetti senza tenerci vincolati da argomenti *aprioristici*, fra cui quello che non si debba apportare sostanziali riforme al Codice civile quasi fosse uno Statuto, tanto più che è gravemente controverso se l'ufficiale dello stato civile debba continuare a funzionare come autorità costitutrice del matrimonio e ciò perchè il Codice civile non crea i diritti, ma li riconosce e protegge in ciò che si attiene all'ordinamento della famiglia che preesiste per diritto naturale e si aggiunge che coerente ai veri principi, su questo punto è la legislazione canonica, la quale insegna che ministri del matrimonio sono gli sposi, e che per evitare gli inconvenienti dei matrimoni clandestini si limitò a prescrivere che vi debba essere un testimone necessario nella persona del parroco.

E tutto ciò si sostiene tanto più dai cattolici, i quali sostengono che nel matrimonio non si può scindere il contratto dal sacramento.

Converrebbe esaminare se non si abbia a mutare il principio informatore degli articoli 93, 94 e 98 del Codice civile, che cioè l'*ufficiale dello stato civile sia il ministro celebratore del matrimonio*. Al quale principio se ne vorrebbe da taluni sostituire un altro nel senso di ridurre l'ufficiale dello stato civile alla speciale funzione di notaio, il quale dopo di essersi assicurato che nessuna prescrizione della legge è stata violata, ma che tutte anzi furono adempite registrerebbe la solenne ed autentica notificazione della celebrazione fatta dagli sposi, i quali sarebbero liberi di sottoporre il loro consenso alla condizione della celebrazione innanzi al ministro del proprio culto e solo dopo la notizia più o meno legale di tale celebrazione il matrimonio diventerebbe perfetto.

Questa soluzione viene propugnata da coloro che vorrebbero conciliare la conservazione sostanziale dell'istituto del matrimonio civile col rispetto dovuto alla libertà di coloro, che credono esservi matrimonio soltanto quando si contrae innanzi ad un sacerdote della loro religione.

I seguaci di questa scuola invocano appunto la tradizione tanto del Diritto romano, quanto quella del Diritto canonico, perchè è risaputo che presso i Romani, il matrimonio non era vincolato ad una forma unica ma poteva celebrare sia per mezzo della *confusio* sia per mezzo della *coemptio* ed anche del Diritto ca-

nonico, che ha ereditato il genio del Diritto romano, adottandolo alle esigenze diverse dell'umano consorzio, il matrimonio si presentò sotto forme diverse, essendovi il matrimonio così detto *per sorpresa*, il matrimonio di coscienza e il matrimonio solenne disciplinato dal Concilio di Trento.

Quindi, di fronte a queste tradizioni, era costante insegnamento che l'essenza del matrimonio si avesse ogni qualvolta un uomo ed una donna riunissero il reciproco loro consenso nella fede di sposi *nuptias mutuas facit officus*: Questa secolare tradizione fu spezzata per la prima volta dal Codice civile francese, il quale introdusse nel matrimonio un nuovo elemento costitutivo ed essenziale, consistente nella proclamazione dell'unione matrimoniale fatta *in nome della legge* dall'uffiziale dello stato civile.

E quest'innovazione che è stata pure accettata dal nostro Codice civile è pure pericolosa, in quanto accorda all'uffiziale dello stato civile la più ampia potestà d'impedire qualunque matrimonio col rifiutarsi di celebrarlo. In siffatto caso egli non ha altro obbligo che quello d'indicare in un certificato il *motivo del rifiuto* e sia esso buono o cattivo, agli sposi delusi non resta altro riparo che quello d'istituire contro il funzionario una lite civile col noto strascico di spese inevitabili e di lunga perdita di tempo.

Il sindaco, quale ministro della legge nel matrimonio, è un sacerdote senza gerarchia e se egli volesse atteggiarsi a don Rodrigo porrebbe il Renzo dei giorni nostri in condizione ben peggiore di quella, in cui si trovò il Renzo del Manzoni il quale, se avesse avuto l'ispirazione di presentarsi all'arcivescovo Federico, avrebbe in breve tempo superato le riluttanze paurose di don Abbondio.

Ora tutto ciò costituisce un pericolo, che dev'essere rimosso senza passare per la trafila dei tribunali concedendo al pretore o al prefetto di sostituirsi all'arbitrio del sindaco, quando i motivi del rifiuto siano evidentemente ingiusti.

Che se si pon mente alle lezioni dell'esperienza e ai moniti della giurisprudenza si verrà pure a chiarire come un altro grave abuso contro la libertà del matrimonio siasi sovente manifestato col pretesto d'un processo per interdizione.

È risaputo che gl'interdetti, gl'infermi di

mente non possono contrarre matrimonio. E ciò sta bene; ma intanto noi abbiamo scritto nel Codice civile che basta l'istanza d'interdizione per sospendere la celebrazione del matrimonio. E siccome il ricorso d'interdizione può essere sporto non solo dal pubblico ministero, ma da qualunque congiunto, così è accaduto più volte, e il ministro guardasigilli deve saperne qualche cosa, che di tutto ciò si è abusato e si abusa in Italia, dove si ebbe lo scandalo di processi d'interdizione che si lasciavano pendenti allo scopo d'impedire un matrimonio.

È un potere terribile che sta in balia di qualunque congiunto dei fidanzati e di qualunque procuratore del Re e quel potere si può esercitare con somma facilità e con poca spesa perchè basta la carta bollata d'un ricorso per promuoverlo!

Ora basta segnalare questi inconvenienti, che sono stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa e che possono influire a moltiplicare il numero delle unioni estralegali, perchè senz'altro vi si abbia ad apporre riparo dal momento che si rivede l'istituto del diritto matrimoniale.

E se non si vuol improvvisare una risoluzione sopra questi gravissimi problemi, che meritano d'essere ponderatamente esaminati, sarebbe ovvio e logico soprassedere dalla discussione e votazione dell'odierno disegno di legge. Al quale riguardo giova pure avvertire che non è lecito affrontare la risoluzione d'un argomento che implica una modificazione del sommo principio di libertà in ordine alla celebrazione del matrimonio senza il sussidio di ragioni gravi ed urgenti, che valgano a giustificare una tale modificazione.

Ora questi elementi di fatto per poter apprezzare l'urgenza e l'opportunità dell'odierna riforma mancano completamente. Ed è degno di nota che nel 1873 quando si è per la prima volta posto in campo un simile argomento della precedenza del rito civile al religioso nel matrimonio, si è chiesto con insistenza una statistica precisa e particolareggiata tanto sul numero dei così detti matrimoni estralegali, quanto sulle cause che li avevano determinati; per sapere precisamente quali provvedimenti legislativi potevano occorrere.

E il compianto nostro collega Carrara, che lasciò fama d'erudito penalista, nei suoi tre

opuscoli intitolati: *Le tre concubine; Il delitto e il diritto matrimoniale; Ancora del diritto matrimoniale*, non mancò di segnalare e dimostrare con argomenti inconfutabili l'assoluta necessità di quei dati statistici.

Più tardi poi quando il ministro guardasigilli Taiani presentò il progetto di legge che riscosse l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e provocò la dotta ed elaborata relazione dell'Ufficio centrale dettata dall'illustre nostro collega Cadorna, si rinnovò il lamento che difettassero accurate statistiche, perocchè avendo l'Ufficio centrale discusso e controllato le cifre esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge predetto, venne nella conclusione poco confortante che si dovessero ridurre almeno del 50 per cento le cifre esposte nelle anzidette tabelle.

Dopo questo progetto di legge che per le note vicende parlamentari non potè giungere all'onore della discussione ne seguirono altri, ossia quello del Bonacci, quello dell'Eula, quello del Finocchiaro Aprile e infine quello dell'attuale guardasigilli. Ma tutti questi progetti, se ben si considerano, non sono corredati di dati statistici esatti, limitandosi tutti a porre in evidenza quelle che si presumono essere le vere cause di non pochi matrimoni estralegali, che tuttora si lamentano.

Ora io credo che l'importanza e la serietà dell'argomento meriterebbero che tutti questi punti oscuri fossero dilucidati e sorretti da documenti autentici tanto più che l'argomento desunto dalla pretesa ostilità del clero ormai può dirsi in massima parte sfatato.

È vero però che la relazione ministeriale segnala alcuni inconvenienti su cui tutti sono d'accordo, quelli cioè delle frodi che continuamente si commettono a danno della legge sulle pensioni, a danno della legge sulla leva, e a danno anche dei diritti che dipendono dalla condizione di vedovanza e di celibato; e per le informazioni generalmente raccolte e per l'esperienza che tutti abbiamo pare che effettivamente questi abusi si verifichino.

Ma tutto ciò non autorizza a ritenere che tutti quanti i provvedimenti suggeriti si debbano adottare e porterebbe tutto al più alla conseguenza a doversi per ora limitare ogni provvedimento a distruggere i suddetti abusi, al che provvede a sufficienza la clausola pe-

nale scritta nell'art. 2 del progetto, senza che sia ancora giustificata la necessità di proclamare il principio della precedenza obbligatoria del rito civile che implica una grave restrizione alla libertà individuale e religiosa dei cittadini.

Io ho voluto a scarico della mia coscienza accennare a queste considerazioni d'ordine pregiudiziale senza voler peraltro discendere, come la logica vorrebbe, ad una mozione sospensiva perchè comprendo, che ragioni di opportunità, ed anche ragioni politiche impongono forse al punto in cui siamo giunti, di venire ad una decisione. Certe questioni, che sarebbero anche immature, una volta portate al cimento d'una pubblica e solenne discussione nell'aula parlamentare non comportano ulteriori rinvii, che possono vulnerare la giusta suscettibilità e dignità del ministro proponente, ma ho voluto esporle con tutta franchezza affinché il Senato possa conoscere intiero l'animo mio sulla questione intrinseca.

Venendo ora all'esame del progetto di legge, dirò che due sistemi stanno di fronte e lottano con pari ardore. Quello della precedenza obbligatoria, sostenuta dall'Ufficio centrale, ed il sistema più mite, più blando che rende obbligatorio il matrimonio civile, quando siasi compiuto il matrimonio religioso.

Se dovessi scegliere in astratto fra i due sistemi, io dichiaro che darei la preferenza al sistema della precedenza obbligatoria, perchè lo credo più efficace per quanto possa essere più vessatorio, per rimuovere i mali, che si lamentano.

Vi darei la preferenza perchè riandando la genesi storica dell'istituto del matrimonio si deve venire a questa conclusione che il matrimonio, prima di essere un sacramento è necessariamente un contratto, inguisacchè la benedizione nuziale non sarebbe che la santificazione d'un precedente vincolo che rientrando nell'ambito dei contratti cade nella sfera di competenza del potere laico.

E sebbene questa dottrina sia repugnante a quella prevalente nella Chiesa, pure non è a dimenticare che vi hanno dotti scrittori di diritto canonico, i quali non professano eguale opinione.

Ad ogni modo, di fronte alle lotte secolari che lo Stato ha sostenuto colla Chiesa, nel

tempo in cui essa voleva imporre la sua ingerenza, e per ciò che riguarda i *presupposti* del matrimonio, ossia gl' impedimenti, e per ciò che riguarda la *giurisdizione*, e per ciò che ha tratto alla conclusione o celebrazione del matrimonio, reputo opportuno e conveniente che lo Stato debba tenere alta la sua bandiera e non possa fare veruna abdicazione dei principi, che hanno determinato la conquista preziosa del matrimonio civile, la quale mentre non offende la religione dei credenti, che sono liberi di porre la loro unione sotto la sanzione della loro fede religiosa, tutela e protegge l' indiscutibile sovranità dello Stato e la libertà individuale d' ogni cittadino.

Per queste ragioni non esito a dichiarare che il sistema della precedenza obbligatoria del rito civile meriterebbe la preferenza quando si dovesse scegliere fra l' uno o l' altro dei proposti sistemi.

Senonchè questa questione la quale astrattamente considerata risponde alle tradizioni storico-giuridiche del matrimonio, perde la sua importanza nel caso presente [perchè l' Ufficio centrale reputa necessario questo sistema come mezzo *efficace* a raggiungere lo scopo dell' ossequio alla legge proclamatrice del matrimonio civile, mentre non credo necessario ed imprescindibile l' impiego di tale mezzo, quando si può raggiungere egualmente lo scopo per mezzo di sanzioni d' ordine civile.

Su questo punto io sono partigiano della scuola di coloro, i quali sostengono non doversi mai procedere a sbalzi e correre da un sistema ad un altro diametralmente opposto, mentre la natura procede sempre per gradi nel suo sistema d' evoluzione perenne.

Epperò, prima di procedere col rigore del magistero penale, si deve tentare il preliminare esperimento delle repressioni d' ordine civile in omaggio al principio logico-giuridico, che non *la causa degli effetti dannosi* ma questi effetti bisogna colpire affinché la *causa*, cioè il matrimonio religioso, sia rispettato dal potere sociale che poggia sulla libertà di coscienza, sull' ossequio a tutte le credenze. E su tal proposito l' odierno disegno di legge contiene efficaci provvedimenti, in quanto esonera con maggior larghezza i poveri dal sostenere le spese, che spesso sconsigliano e sono d' ostacolo alla celebrazione del matrimonio civile. Così pure è

provvido e in pratica sarà efficace il provvedimento legislativo, in quanto annulla le frodi, che ora col manto del matrimonio religioso si commettono sfrontatamente a danno della finanza, della legge sulla leva e della condizione di vedovanza imposta in certi determinati dalla volontà del testatore, nonchè in ispreto della condizione di celibato imposta a certe categorie di funzionari, specialmente militari, ai quali il matrimonio è vietato o permesso sotto certe condizioni che non si vogliono o non si possono adempiere.

Ma tutto ciò non basta e sarebbe insufficiente se non si venisse in soccorso delle innocenti vittime delle frodi matrimoniali perpetrate da chi sfrutta la santità dei riti nuziali a danno di donne inesperte e poi abbandonate coll' apprestare a loro favore l' azione d' indennità per titolo di patita seduzione con promessa di matrimonio legale rimasto inadempito.

Così pure sarebbe insufficiente e manchevole l' odierno disegno di legge, se non venisse anche in aiuto della prole innocente accordando l' azione di ricerca della paternità, quando essa abbia fondamento nel titolo d' un matrimonio religioso non essendovi in questo caso veruna ragione per rifiutare una deroga al divieto scritto nell' art. 189 del nostro Codice civile, massime che non solo in tale senso si è manifestata la più autorevole dottrina ma esistono anche precedenti in progetti di legge d' iniziativa parlamentare.

Con questi temperamenti e correttivi è lecito augurarsi che il malanno dei matrimoni extralegali, abbia a cessare completamente.

Ma a prescindere anche da queste mie considerazioni non posso accettare il progetto dell' Ufficio centrale perchè non mi pare logico nè a sufficienza giustificato il sistema di punizione che vorrebbe estendere anche a danno del ministro del culto.

Ad ogni modo è prudenza, è saviezza di procedere per questa via ad un esperimento, il quale non sarà mai d' ostacolo a che si possa più tardi scendere al grave rimedio delle sanzioni penali, qualora quelle come sopra proposte si fossero chiarite insufficienti a guarire la triste piaga sociale da tutti lamentata.

Avendo nel 1888 votato con animo sereno e tranquillo il progetto Zanardelli repressivo degli *abusi dei ministri dei culti*, non credo dover-

mi scagionare dall'appunto, che mi sarà inevitabilmente lanciato di voler usare pietoso riguardo verso un ministro dell'altare. Ma, checchè si dica e si pensi, *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. E la verità per me è che l'art. 1 del disegno di legge dell'Ufficio centrale non si può conciliare e coordinare col successivo art. 4 perchè con quest'ultima disposizione cancellandosi l'azione penale si sposta e modifica il contenuto del fatto che vuolsi reprimere e quindi si modificano necessariamente le responsabilità. Invero, se si cancella l'azione penale nulla più rimane del fatto delittuoso, che dovrebbe essere d'aver contravvenuto all'obbligo giuridico delle precedenze e si riduce la sostanza del fatto alla semplice omissione della celebrazione del rito civile, omissione, di cui non può essere tenuto responsabile il sacerdote, dal momento che si permette con effetti giuridici utili che si possa celebrare anche dopo.

Signori, è giusto e giuridico far dipendere la responsabilità penale del ministro del culto da un fatto altrui sul quale non può più esercitare alcuna autorità perchè il matrimonio religioso, l'unico mezzo con cui potrebbe esercitare una tale autorità, è già stato in precedenza celebrato?

Questo è antiggiuridico e assurdo, e basterebbe questo solo a far respingere il progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Nè si opponga che scopo di quella disposizione è stato quello d'incoraggiare la respiscenza, imperocchè quest'effetto utile è interamente in balia degli sposi e non è lecito introdurre una disparità di trattamento a danno del ministro del culto.

Inoltre l'Ufficio centrale non si è dato carico della gravissima obiezione che si muove al sistema della precedenza obbligatoria e che deriva dal togliere agli sposi ed alle loro famiglie la guarentigia che il matrimonio sia pur celebrato colle prescrizioni e col rito della loro religione. Si comprendono da tutti le tristissime conseguenze che derivano da ciò specialmente alla povera donna la quale può essere, anzi è la vittima di tale inadempienza. Essa sarà civilmente obbligata a convivere con un uomo, che agli occhi della sua coscienza assume l'aspetto d'un drudo o d'un seduttore; la legge non solo non viene in di lei soccorso, ma la costringe di reputarsi legittima

moglie contro i dettami più intimi e più forti della coscienza.

La legge ha il dovere di tutelare la coscienza ed i diritti di ciascun cittadino e la coscienza ed i diritti del credente richiedono di essere tutelati nella pattuita condizione di celebrare il matrimonio religioso.

È ben vero che in questo caso le Corti d'appello di Montpellier e d'Angers hanno proclamato verificarsi il caso d'un'ingiuria *atroce*, che autorizza la separazione personale e che, alcuni autori, fra cui il Marcadè e il Bressolles, professore all'Università di Tolosa, opinarono che il rifiuto alla celebrazione del matrimonio religioso costituisce un caso di nullità per errore sulla persona. Ma queste opinioni, per quanto autorevoli e rispettabili, non bastano a tranquillare e a rimuovere il pericolo dei temuti inconvenienti.

Io credo che l'unico rimedio sia quello suggerito dal prof. Batbie, il quale in una sua dotta Memoria letta all'Accademia di Scienze morali e politiche nel dicembre 1865 - *Révision de Code Napoléon* - a pag. 7, così osserva su questo argomento: « Il trasferimento degli atti dello stato civile al sindaco è stato un grande progresso per la libertà di coscienza. Io credo però che la separazione degli uffici della Religione da quelli dello Stato sia fatto in una maniera eccessiva e che i legislatori hanno ceduto a una reazione estrema contro la potenza del clero ».

Che domanda la libertà di coscienza? Non domanda altro che la celebrazione dinanzi al sindaco sia sufficiente, che l'ateo, se esiste, possa contrarre matrimonio; che la legge infine non richiede alcun atto che sia contrario all'intimo pensiero di colui, che deve adempirlo. Ma la medesima libertà di coscienza domanda ancora che se uno sposo civilmente maritato non vuole più dopo una promessa formale aggiungere la celebrazione religiosa alla celebrazione civile, non possa costringere alla coabitazione l'altro futuro coniuge che vede un concubinato nella relazione sessuale non consecrata dalla religione.

Io desidererei, così conchiude quel dotto professore, che innanzi l'uffiziale dello stato civile i coniugi dichiarassero se intendono celebrare il matrimonio religioso o no. Se non fanno tale dichiarazione, il matrimonio civile

sarà definitivo, se la fanno la legge non deve riconoscere il matrimonio se non quando siasi giustificata la celebrazione religiosa,

Ma, a prescindere da queste gravissime ragioni, parmi insuperabile e perentorio il riflesso che non si possono foggare reati anche di mera creazione politica se non quando vi sia insita una lesione di diritto non bastando che l'obbietto della violazione sia un interesse morale e materiale.

Ora per dire e sostenere che il rito religioso scompagnato dal civile infrange il diritto, bisogna necessariamente riconoscerlo come matrimonio con tutta la pienezza degli effetti civili. Altrimenti si urta nel noto principio di contraddizione, che non consente che il matrimonio esista di fronte alla legge penale e non esista invece di fronte alla legge civile, non potendo una cosa essere e non essere nello stesso tempo.

A torto s'invoca l'esempio della legislazione francese, belga e germanica, perchè a parte che non dobbiamo accettare ciecamente istituti giuridici stranieri quando l'esperienza e la logica del diritto ne hanno svelato l'imperfezione, non dobbiamo dimenticare che i suddetti Stati versano in una condizione ben diversa dall'Italia rispetto alla Chiesa, essendo la loro politica ecclesiastica a base di concordati, mentre la base della nostra politica ecclesiastica riposa sulla nota formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, tradotta nella legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, legge, che venne autorevolmente interpretata come legge fondamentale, avente, a così dire, carattere statutario.

Ciò è tanto vero, che in applicazione dell'anzidetta formola, con legge 5 giugno 1871 sono stati abrogati gli articoli 268 e 270 del Codice penale subalpino, esteso poi a tutta l'Italia, coi quali si puniva anche l'*indebito rifiuto del sacramento*.

Ed è degno di nota che in occasione della discussione di questo disegno di legge, l'onorevole Crispi, nella tornata del 19 aprile 1871, osò a sostenere doversi punire il ministro del culto, il quale usurpando l'altissima funzione a lui non competente di celebrare matrimoni commetteva un evidente abuso di potere.

Ma la proposta Crispi, combattuta vittoriosamente dai deputati Puccioni, Bartolucci, dal guardasigilli De Falco e dal Bonghi, relatore, veniva respinta.

E sebbene successivamente, in occasione dei progetti di repressione degli abusi dei ministri dei culti, siasi rinnovato il tentativo di elevare a reato l'omissione della precedente celebrazione del matrimonio civile, pure il tentativo ha sempre abortito.

Di più, nella memoranda discussione degli articoli 182 e seguenti del vigente Codice penale, per quanto l'onorevole Ferri nella Camera elettiva e l'onorevole Auriti in quest'aula senatoria abbiano richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità d'elevare a reato il fatto del sacerdote, che non si rifiuta di benedire col rito religioso nozze non ancora legittimate dinanzi l'autorità civile, pure questa proposta non trovò favore nel Codice penale, che pure ha represso e reprime gli *abusi dei ministri dei culti*.

Anzi nella relazione dell'onorevole Zanardelli e in tutta la discussione parlamentare si ebbe cura di porre ben in evidenza questo concetto che il sacerdote non poteva essere assoggettato a verun sindacato ed a veruna riprensione finchè egli si mantiene nell'orbita dell'esercizio del suo ministero spirituale e che soltanto diventa punibile e cade sotto il rigore della legge penale quando esorbita da questi confini e prende occasione da questo esercizio per eccitare alla disobbedienza delle leggi e delle istituzioni dello Stato.

Ora niuno può sostenere seriamente che il sacerdote esorbiti dalla cerchia del suo spirituale ministero finchè si limita ad impartire una benedizione nuziale e ad amministrare un sacramento, quale è per la Chiesa il matrimonio, non potendo in questa materia accettare vincoli e restrizioni, che dall'autorità ecclesiastica non siano accettati. E parimenti non può lo Stato imporre questi vincoli senza invadere il campo riservato esclusivamente all'autorità religiosa.

Quindi pare a me che non si possano irrogare punizioni a causa della celebrazione delle nozze religiose senza fare uno strappo non tanto ai principi informativi del nostro diritto pubblico, quanto a quelli che sono stati consacrati nel vigente Codice penale, a cui non si può derogare senza gravi ed evidenti ragioni di tutela sociale, ragioni che qui non ricorrono perchè basterebbe mutare il principio informatore degli art. 93, 94 e 98 del Codice civile e

dell'art. 97 dell'ordinamento dello stato civile adottando il sistema che vige in Inghilterra ed in America, paesi di libertà classica, per riparare ad ogni possibile abuso.

Aggiungasi che anche nei reati contravvenzionali non havvi responsabilità penale se il fatto non è volontario e non può essere considerato come fatto volontario quello che per il sacerdote costituisce l'adempimento d'un sacro dovere inerente al suo spirituale ministero. Posto il sacerdote nella crudele alternativa o di disobbidire alle leggi dello Stato o di disobbidire alle prescrizioni dell'autorità ecclesiastica egli non è libero nelle sue determinazioni e sarebbe ingiusto colpire lui, lui solo, e farne un capro espiatorio quando non si puniscono e non si possono punire perchè vi osta la legge sulle guarentigie, i superiori d'onde procede l'ordine.

D'altra parte l'Ufficio centrale esclude la responsabilità del ministro del culto nei cosiddetti matrimoni *in extremis*.

Ora non vi possono essere e non vi sono altri gravi e tormentosi casi di coscienza, in cui un sacerdote onestamente creda non poter rifiutare od anche ritardare una benedizione nuziale?

E si può anche in un reato di mera creazione politica non tener conto di questi casi di coscienza, il di cui apprezzamento sfugge alla competenza del magistrato? Ma le difficoltà crescono a dismisura quando si ponga in mente che il diritto canonico ha sempre riconosciuto per valido il così detto matrimonio *per sorpresa* di cui abbiamo un saggio illustrato nel classico romanzo dei *Promessi Sposi* del Manzoni. E sebbene nel quindicesimo secolo il Concilio Tridentino allo scopo manifesto d'impedire gli inconvenienti che sorgevano dai matrimoni *clandestini* l'incoraggiamento alla bigamia e all'inosservanza dei legittimi impedimenti abbia prescritto che il matrimonio religioso si dovesse celebrare alla presenza del parroco e di due testimoni, pure è risaputo che questa è una formalità, da cui la Chiesa può dispensare perchè l'impedimento della *clandestinità* è un impedimento *impediente* e non un impedimento *dirimente* secondo la nota distinzione dei canonisti e i più ortodossi teologi hanno sempre insegnato ed insegnano che i decreti di quel Concilio appartenenti ai *disciplinari* e non ai *dog-*

matici non hanno potuto nè voluto rovesciare l'antica teoria, professato costantemente che i *ministri nel sacramento del matrimonio sono gli spxi* e che la presenza del parroco non è che una garanzia imposta per assicurare la pubblicità e certezza del vincolo coniugale.

E data questa situazione di diritto e di fatto, come mai si può sperare che l'odierno progetto dell'Ufficio centrale possa riuscire ad un risultato *pratico* se la Chiesa ammette e tollera i *matrimoni di sorpresa*, i quali serviranno ai sacerdoti di comodo *cuscinetto* per eludere i rigori della legge?

Ciò è tanto vero che nel disegno di legge approvato dalla Camera elettiva venne espressamente dichiarato che i *matrimoni per sorpresa* sfuggivano al rigore delle sanzioni penali, le quali dovevano infliggersi allora soltanto che il ministro del culto avesse prestato il suo volontario concorso alla celebrazione di un matrimonio religioso.

Ma vi ha di più. Per la nota bolla *Quod satis vobis* di Benedetto XIV pubblicata nel 1741 sono tuttora in osservanza i matrimoni così detti *di coscienza*, i quali sono riservati agli Ordinari diocesani e non possono rivelarsi che dopo la morte d'uno dei coniugi. Ed anche questi matrimoni necessariamente sfuggiranno al rigore delle sanzioni penali, sicchè ben si appongono coloro, i quali sostengono che questa legge avente in apparenza un carattere odioso verso il clero in pratica riuscirà assolutamente inefficace e potrà con tutta facilità essere elusa.

Infine questo provvedimento sarebbe altamente inopportuno ed impolitico perchè basta a raffrontare le petizioni dei vescovi, del 1878 e del 1879 con quelle recenti dei vescovi del Veneto annesse alla relazione dell'onor. Inghileri, per convincersi come una profonda e notevole modificazione siasi manifestata nell'animo del clero, il quale mentre per l'innanzi era ostile e diffidente verso la novità del *matrimonio civile* introdotto in Italia il 1º gennaio 1866 ora invece comincia ad adattarsi a questo istituto, e a comprendere come esso, oltre ad essere una necessità per gli acattolici e non credenti, torni in definitivo utile alla Chiesa, la quale non può non avvantaggiarsi delle sanzioni giuridiche che cementano e rafforzano l'indissolubilità e la santità dell'unione

matrimoniale e sono un riparo al male della *bijamia e dei divorzi* di fatto, che sarebbero invece incoraggiati dal dissidio e dualismo che si volesse mantenere fra matrimoni *civili* e matrimoni *religiosi*.

Da questa omogeneità d'interessi materiali e morali io traggo un nuovo argomento per inferirne che non essendo possibile un permanente germe di dissidio fra lo Stato e la Chiesa nel tema del matrimonio, sia impolitico esacerbarlo ed inasprirlo con provvedimenti odiosi in apparenza ed in pratica inefficaci.

E non è questa, o signori, la prima volta in cui la Chiesa ha dato prova della sua meravigliosa elasticità, con cui sa adattarsi ai tempi o subisce anch'essa la legge storica e fatale dell'evoluzione.

Infatti anche per coloro, che non sono adentro nella ricca e poco esplorata letteratura delle *Decretali*, di quell'epoca classica del diritto canonico, che comincia da Graziano, non sarà sfuggita questa osservazione storica che mentre la Chiesa per lungo ordine di secoli impose la sua autorità ed ingerenza, nei *presupposti del matrimonio*, ossia nella materia degli *impedimenti* - nell'esercizio della giurisdizione e nella *celebrazione del matrimonio*, ha poi man mano lasciato cadere le sue primitive pretese ed oggi-giorno non nega allo Stato il diritto di dettare leggi sul matrimonio, soltanto gli nega il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico. In oggi essa si attiene all'insegnamento di S. Tommaso: *Matrimonium in quantum est in officium naturae statuitur iure naturali, in quantum est sacramentum statuitur iure divino, in quantum est in officium comunitatis statuitur iure civili*.

Non esiste adunque l'immobilità, che da taluni si presuppone per un residuo di pregiudizio e di diffidenza che è un portato delle antiche lotte combattute e della passione politica e religiosa con cui esse si alimentano.

Ma per chi esamini serenamente e spassionatamente le lezioni della storia e l'avvicinarsi degli avvenimenti storici è indotto a credere che nel campo del matrimonio non vi può essere una ragionevole causa di dissidio e quindi non sono lontani dal vero coloro, i quali pensano che in questa materia non occorre e non occorre verun provvedimento e che il tempo, questo grande correttore delle umane ingiusti-

zie, si sarebbe incaricato di sopire qualunque dissidio in un campo, in cui gli interessi sono comuni.

Questo le ragioni per cui non posso aderire al progetto elaborato dall'Ufficio centrale per quanto mite e temperato.

Però devo dire con eguale franchezza che il progetto del ministro Bonasi solleva dubbi ed obiezioni alle quali vorrei si potesse vittoriosamente rispondere. Il primo dubbio sorge nel caso, in cui non sia possibile celebrare i due matrimoni perchè sianvi ostacoli insuperabili, come per esempio quello dell'età, essendo nota la differenza degli impedimenti previsti dal diritto canonico e quelli del diritto civile.

Vi sono poi altri inconvenienti fra cui quello dell'impotenza manifesta, perpetua, anteriore al matrimonio, che è causa di nullità dello stesso. E anzitutto verificandosi questo sconcio, che potrà essere posto in evidenza subito dopo la celebrazione del matrimonio religioso, come si potrà costringere l'altro coniuge a contrarre il matrimonio civile, se la legge civile, d'accordo in ciò con la canonica, ammette in simili casi lo scioglimento d'un matrimonio già concluso?

Se non che mi si affaccia un nuovo dubbio, quale sarà l'autorità giudiziaria incaricata di risolvere questa controversia?

Potrà risolverla il giudice penale? E potrà risolverla il giudice civile, il quale dovrebbe risolverla alla stregua del diritto canonico? Non credo che si vogliano far rivivere in questa materia le giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state soppresse fino dal 1852 in Piemonte e che pure sarebbero le più competenti.

Se non che, oltre il vizio d'impotenza, non possono svelarsi altre cause gravissime, che possono scongiurare dal *matrimonio civile*? Una prova di questa verità la desumo dalla celebre causa di scioglimento di matrimonio pronunciato dalla Corte d'appello di Roma, 16 gennaio 1880, pubblicata nelle *effemeridi giudiziarie*.

Nell'anno 1860, in una villa presso Como, l'illustre generale Garibaldi contraeva matrimonio davanti al parroco secondo la legge austriaca colà imperante; ma nell'uscire dalla chiesa una risoluzione subitanea ispirata da nuovi ed altissimi motivi, di cui pochi mesi dopo s'acquistava la positiva certezza, lo indu-

ceva a lasciare senza mora alcuna la sposa ed il paese.

Più tardi un illustre difensore, il Mancini, attingeva dal diritto canonico, secondo cui il matrimonio *rato* e non consumato si dirime per la professione religiosa d'uno dei coniugi o per dispensa *pontificia*, una ragione poderosa per sollevare un'eccezione di scioglimento che providamente fu accolta dalla Corte.

Ora io domando, se un caso simile od altro analogo si riproducesse, si potrebbe ancora insistere affinché dopo il matrimonio religioso si contragga il civile?

E a qual pro fra l'uno e l'altro si lascia trascorrere l'intervallo non giustificato di 40 giorni, mentre ragioni di prudenza e di moralità vorrebbero che l'uno all'altro succedesse o quanto meno entrambi si compissero nello stesso giorno?

Questi ed altri dubbi, che mi riservo di sviluppare, occorrendo, nella discussione degli articoli, mi rendono perplesso ad accettare il progetto ministeriale a meno che lo stesso non venga corretto con opportuni temperamenti, fra cui reputo importantissimo quello di far obbligo al ministro del culto di non poter assistere alla celebrazione d'un matrimonio religioso senza un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede delle eseguite pubblicazioni e constati nulla ostare alla celebrazione di tale matrimonio secondo le leggi civili.

Rimane però sempre il pericolo che lo sposo, malgrado l'intervenuta sentenza, si rifiuti di far seguire il rito civile od imponga patti odiosi e vergognosi.

Ed in questo caso è giusto che i figli concepiti dopo nozze religiose rimangano illegittimi e che lo sposo fedifrago possa impunemente convolare ad altre nozze burlandosi così non solo della sposa, ma anche della legge che resterebbe lettera morta? Sono questi i punti neri del progetto ministeriale.

In conclusione e stante l'ora tarda, che mi imponè di finire raccomandando al Senato di ponderare seriamente se metta conto di riporre in discussione il grande principio di libertà, che ha ispirato il nostro Codice civile e che a giusto titolo venne qualificato come il Codice più liberale del mondo e se dovendolo riporre in discussione non convenga allargare il campo delle nostre riforme e modificare quelle disposizioni, che l'esperienza ha rivelato difettive tenendo sempre presente che ogni riforma deve attenersi a questo *criterio*, nè *abdicazione*, nè *persecuzione* mantenendoci così fedeli a quelli ideali altissimi di libertà *politica e religiosa*, che hanno ispirato i nostri Codici e che costituiscono un debito d'onore per la missione di civiltà, che l'Italia si è assunta coll'essersi insediata in questa storica metropoli colla promessa e coll'augurio, che si racchiude nelle memorande parole: *Ilic manebimus optime*. (*Vivissime approvazioni e rallegramenti all'oratore*).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Do lettura dell'ordine del giorno per domani alle ore 14. 30:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta alle ore 18.50.

Licenziate per la stampa il 12 maggio 1900 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche